

## Sindacale

- S36-25 - Confindustria: Secondo avviso pubblico per le agevolazioni per la certificazione della parità di genere - Pubblicato il secondo Avviso pubblico per le agevolazioni per la certificazione della parità di genere
- S37-25 - Inps, msg. n. 801/2025: presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti - Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti entro il 1° maggio p.v.
- S38-25 - Registro infortuni: accesso agli ispettori INL dal 4 marzo - Gli ispettori Inl possono accedere, dal 4 marzo 2025, al Registro infortuni telematico dell'Inail che raccoglie i dati sulle denunce e le comunicazioni di infortunio telematiche pervenute all'Istituto. Il servizio offre nuove funzionalità e un'interfaccia grafica rinnovata
- S39-25 - Rinnovo ccnl – La registrazione e le slide del Webinar Ance - Disponibili le slide presentate durante il webinar del 5 marzo sul rinnovo del contratto e la registrazione dell'evento

## Fiscalità

- F16-25 - Imponibilità IVA del distacco di personale anche a fronte del mero rimborso del costo dei lavoratori distaccati – Risposta n. 38/2025 - Dal 2025 soggetto ad Iva il distacco di personale anche in caso di rimborso del solo costo del lavoro: la prima pronuncia dell'Agenzia delle Entrate
- F17-25 - Appalti pubblici, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione IVA e lo Split Payment - Iva, ritenute a garanzia nei contratti pubblici e split payment; la nuova Risposta dell'Agenzia delle Entrate

## Urbanistica Edilizia Ambiente

- U22-25 - Obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali - A partire dal 31 marzo 2025, sarà obbligatorio per tutte le imprese sottoscrivere una polizza assicurativa contro calamità naturali. Si tratta di eventi classificati come terremoti, alluvioni e frane
- U23-25 - Coperture a verde: la norma Uni 11235 per un'edilizia più sostenibile e città più belle - Le coperture a verde migliorano l'efficienza energetica degli edifici e la sostenibilità urbana. La norma Uni 11235:2015 fornisce linee guida per progettazione, realizzazione e manutenzione, garantendone prestazioni e durabilità. Oltre a ridurre i consumi e gestire le acque meteoriche, favoriscono biodiversità e mitigano l'isola di calore. Un'opportunità per un'edilizia più sostenibile e resiliente
- U24-25 - Rentri, gli ultimi chiarimenti del Ministero dell'Ambiente - Pubblicate sul sito dedicato al Rentri alcune Faq sull'utilizzo e sulle modalità di compilazione dei nuovi format di Fir e Registro carico e scarico
- U25-25 - Criteri Ambientali Minimi, il Mase programma le attività per il 2025 - Approvata dal Ministero dell'Ambiente la programmazione per l'aggiornamento dei Criteri ambientali minimi – CAM

## Lavori Pubblici

- LL.PP.11-25 - Definitivamente convertito in legge il decreto Milleproroghe - In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, c.d. Milleproroghe
- LL.PP.12-25 - Definitivamente convertito in legge il decreto c.d. "Emergenze" - In Gazzetta Ufficiale la legge n. 20 del 2025, di conversione, con modifiche, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante "misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"

## **S36-25 - Confindustria: Secondo avviso pubblico per le agevolazioni per la certificazione della parità di genere**

### **Pubblicato il secondo Avviso pubblico per le agevolazioni per la certificazione della parità di genere**

Con la sotto riportata nota, Confindustria informa che, sul portale istituzionale del Dipartimento Pari Opportunità, è stato pubblicato il secondo Avviso pubblico per la concessione di contributi per l'ottenimento della certificazione della parità di genere (sul primo Avviso, si veda la notizia S96/23 di ANCE FVG Informa n°19/2023).

Con questo secondo Avviso sono stati resi disponibili circa 2,5 milioni euro (circa 570 mila euro per l'assistenza tecnica e circa 1.965.000 euro destinati ai contributi per servizi di certificazione di genere), sui complessivi 8 milioni di euro di risorse PNRR.

I contributi verranno concessi con procedura valutativa con procedimento a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, a partire dalle ore 10:00 del 26 febbraio 2025 alle ore 16:00 del 18 aprile 2025, salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota di Confindustria.

# Certificazione di genere – Secondo Avviso per assistenza tecnica e contributi



3 marzo 2025

Il prossimo 18 aprile, scadrà il termine per poter beneficiare dei contributi per l'ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle PMI e dei titolari di Partita IVA.

Il criterio con cui verranno erogati i contributi è di tipo valutativo con procedimento a sportello.

Si seguirà l'ordine cronologico di presentazione della domanda a partire dalle ore 10 del 26 febbraio 2025 alle ore 16 del 18 aprile 2025, salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili.

L'avviso è stato diffuso lo scorso 11 febbraio e segue il primo pubblicato nei mesi scorsi. Con questo secondo avviso sono resi disponibili circa 2,5 milioni Euro (circa 570 mila Euro per l'assistenza tecnica e circa 1.965.000 Euro destinati ai contributi per servizi di certificazione di genere), sui complessivi 8 milioni di euro di risorse PNRR. Nell'Avviso si precisa che tali risorse potranno ulteriormente essere incrementate con risorse eventualmente rese disponibili.

Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è prevista una riserva di quota (5%) a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

## Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi per i servizi le imprese che alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti (tali requisiti devono essere posseduti – a pena di esclusione – da b) a j), oltre che al momento della presentazione della domanda, sino al momento dell'erogazione dei servizi di assistenza tecnica ed erogazione di contributi per i servizi di certificazione della parità di genere) :

a) siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) abbiano in pianta organica almeno un (1) dipendente;

c) siano titolari di partita IVA attiva;



d) abbiano sede legale e operativa in Italia o abbiano domicilio fiscale in Italia se titolari soltanto di partita IVA;

e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

f) non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);

g) non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;

h) siano in regola con l'adempimento previsto dall'art. 46 del d. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile" (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti);

i) siano in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in materia di collocamento mirato ai disabili;

j) non svolgano attività descritte nell'Allegato 1 dell'Avviso, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo";

k) abbiano compilato e concluso positivamente il test on line di pre-screening (autovalutazione) presente sul sito internet.

Le imprese richiedenti, a pena di ammissibilità, al momento della concessione dei contributi e sino alla erogazione dei servizi, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

## **Soggetto attuatore**

Soggetto attuatore dell'Avviso è Unioncamere, in virtù dell'Accordo firmato tra Dipartimento per le Pari Opportunità e Unioncamere il 15 settembre 2022.

L'Avviso è diretto ad erogare:

- contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher mediante incontri tra la singola impresa e l'esperto incaricato dal Soggetto Attuatore secondo le modalità indicate dall'Avviso 28 luglio 2023 per la selezione degli Esperti, pubblicato sul sito <https://www.unioncamere.gov.it>. (1.639,34 al netto di IVA per l'analisi dei processi, per individuare i gap esistenti tra lo stato attuale e i requisiti richiesti dalla UNI/PdR 125:2022, per la personalizzazione di documenti/strumenti del Sistema di Gestione della Parità di Genere resi disponibili dal Soggetto Attuatore, per l'implementazione del Sistema di gestione per la parità di genere, per il monitoraggio degli indicatori di performance e la definizione degli obiettivi strategici. Per tali attività sono previste fino a 4 giornate di assistenza; 409,84 al netto di IVA per la pre-verifica della conformità del Sistema di Gestione adottato dall'impresa alle prescrizioni della prassi della UNI/PdR 125:2022. Per tale attività è prevista 1 giornata di assistenza);



- contributi per i servizi di certificazione della parità di genere in conformità alla UNI/PdR 125/2022 da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'Avviso 14 febbraio 2023, suddivisi per soglie dimensionali delle imprese (1.800 Euro per imprese 1-5 dipendenti; 2.400 Euro per imprese 1-10 dipendenti; 3.000 per imprese 1-15 dipendenti; 3.600 per imprese 1-25 dipendenti; 4.800 per imprese 1-45 dipendenti; 6.000 per imprese 1-65 dipendenti; 7.200 per imprese 1-85 dipendenti; 8.400 per imprese 1-125 dipendenti; 9.600 per imprese 1-175 dipendenti; fino a 10.245 per imprese 1-249 dipendenti: tutti i montanti sono al netto di IVA) .

### **Test di pre-screening**

I richiedenti che intendono accedere alle agevolazioni previste dall'Avviso in commento devono compilare un test di pre-screening volto a comprendere il livello di maturità sui temi inerenti alla parità di genere.

In caso di mancato superamento della soglia di punteggio che permette l'accesso all'agevolazione, vengono fornite al richiedente indicazioni per implementare le azioni necessarie a conseguire un miglioramento organizzativo/documentale che consenta di intraprendere il percorso verso la certificazione con maggiore consapevolezza.

Il richiedente può, quindi, eseguire nuovamente il test dopo aver messo in atto le azioni di miglioramento per colmare i gap rilevati.

### **Contributi - cumulabilità**

I contributi per i servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento e per i servizi di certificazione della parità di genere ricadono nella disciplina in materia di aiuti di Stato: i contributi erogati ai sensi dell'Avviso in commento non sono cumulabili, sugli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato o con aiuti *de minimis*.



## **S37-25 - Inps, msg. n. 801/2025: presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti**

### **Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti entro il 1° maggio p.v.**

Con il messaggio n. 801/2025, l'Inps fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2025, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, da parte dei lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.



## ***Direzione Centrale Pensioni***

**Roma, 05-03-2025**

### **Messaggio n. 801**

**OGGETTO: Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2025 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232**

#### **1. Premessa**

Con il messaggio n. 812 del 23 febbraio 2024 sono state fornite indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Con il presente messaggio, si forniscono istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2025, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2026.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

In presenza di contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella Gestione ex ENPALS trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420. In presenza di ulteriore contribuzione anche presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi si applicano le istruzioni operative di cui ai messaggi n. 14371 del 1°

giugno 2007 e n. 3324 del 14 marzo 2014, paragrafo 3.

In materia di accesso al beneficio per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, si fa rinvio, inoltre, alle istruzioni fornite con le circolari n. 90 del 24 maggio 2017 e n. 59 del 29 marzo 2018.

In particolare, con la citata circolare n. 90 del 2017 è stato precisato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 - dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 - non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

## 2. Destinatari del beneficio

### 2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 61 e 7 mesi*	97,6*	almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,, e successive modificazioni.					

### 2.2 Lavoratori notturni a turni

A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il

raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*	almeno 35 anni	minimo 64 e 7 mesi*	100,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.					

C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, o, se lavoratori autonomi, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2026 al 31.12.2026					
LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)	Anzianità contributiva	Requisito anagrafico	Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni	minimo 62 e 7 mesi*	98,6*	almeno 35 anni	minimo 63 e 7 mesi*	99,6*
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni.					

### **2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo**

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il precedente paragrafo 2.1).

### **3. Regime delle decorrenze**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2025 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

1. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

2. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
3. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Con riferimento al personale del comparto Scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011 non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2025 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

#### **4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2025 e relativa documentazione**

La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2025 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo "AP45" e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.

In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 20 settembre 2011, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011.

Qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell'attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti l'attività svolta. Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4 del messaggio n. 3435 del 2012, tutta la documentazione da analizzare deve risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate "ora per allora".

Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell'articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011.

Si precisa, infine, che ai fini dell'applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o contratti. Al riguardo, si chiarisce che, al fine di provare in modo inequivocabile, l'adibizione a una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12 ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi ulteriore documentazione utile.

## **5. Comunicazione dell'Ente previdenziale al soggetto interessato**

In esito alla domanda di accesso al beneficio, l'Istituto comunica al lavoratore interessato:

1. l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
2. l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;
3. il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2025 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, l'Istituto comunicherà l'accoglimento della domanda con riserva, in quanto l'efficacia del provvedimento è subordinata all'accertamento dell'effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2026.

## **6. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio**

L'accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell'accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2026.

I requisiti verificati in sede di domanda di riconoscimento del beneficio devono sussistere al momento del pensionamento.

A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall'interessato o dai dati di archivio in possesso dell'Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l'accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

Il Direttore Generale  
Valeria Vittimberga

## **S38-25 - Registro infortuni: accesso agli ispettori INL dal 4 marzo**

**Gli ispettori Inl possono accedere, dal 4 marzo 2025, al Registro infortuni telematico dell'Inail che raccoglie i dati sulle denunce e le comunicazioni di infortunio telematiche pervenute all'Istituto. Il servizio offre nuove funzionalità e un'interfaccia grafica rinnovata**

Si informa che, dal 4 marzo 2025, gli ispettori dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) possono accedere al Cruscotto infortuni dell'Inail (Registro infortuni telematico).

Gli ispettori Inl potranno effettuare le ricerche su tutto il territorio nazionale mentre gli ispettori territoriali potranno accedere ai dati relativi alla propria area di competenza.

L'aggiornamento si inserisce nel quadro di quanto stabilito dalla Convenzione, sottoscritta dall'Istituto con l'INL nel 2022, per l'accesso ai servizi Flussi Informativi, Registro delle Esposizioni e Cruscotto Infortuni.

Il Registro infortuni raccoglie i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all'Istituto a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

L'Inail fa presente che il servizio è stato arricchito con nuove funzionalità.

Tutti gli utenti abilitati ad accedere al Registro infortuni, inoltre, potranno effettuare il download dei dati sia in formato Excel che Ppf.

Per maggiori dettagli si rimanda al [manuale utente](#) .

## **S39-25 - Rinnovo ccnl – La registrazione e le slide del Webinar Ance** **Disponibili le slide presentate durante il webinar del 5 marzo sul rinnovo del contratto e la registrazione dell'evento**

Lo scorso 5 marzo, si è tenuto il webinar Ance sull'accordo di rinnovo contrattuale del 21 febbraio 2025, introdotto dal Vicepresidente Carlo Trestini.

Durante l'incontro, sono state illustrate le novità contenute nel rinnovo del ccnl.

Di seguito, sono disponibili le slide proiettate a supporto degli interventi.

La registrazione dell'incontro è disponibile al link:

<https://www.youtube.com/watch?v=6a6wS2NoPnU&t=1s>

# RINNOVO CCNL 2025

ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro  
e  
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

VERBALE DI ACCORDO  
21 FEBBRAIO 2025

## **DECORRENZA E DURATA – NON SOVRAPPONIBILITA' CICLI NEGOZIALI**

### **DECORRENZA E DURATA CCNL**

**Dal 1° FEBBRAIO 2025 (salvo diverse decorrenze espressamente indicate)  
al 30 GIUGNO 2028**

### **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE**

**Non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali:  
contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025\*  
avranno EFFICACIA NON ANTERIORE AL 1° FEBBRAIO 2026**

**\* contratti il cui termine di scadenza cade nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025**

**Contratti integrativi territoriali potranno prevedere forme di welfare**

## **AUMENTI RETRIBUTIVI**

**PER I LAVORATORI INQUADRATI AL 1° LIVELLO (PARAMETRO 100), INCREMENTO COMPLESSIVO DEL MINIMO MENSILE PARI A 180 EURO, DI CUI:**

- **80 EURO DAL 1° FEBBRAIO 2025\*;**
- **50 EURO DAL 1° MARZO 2026;**
- **50 EURO DAL 1° MARZO 2027.**

**\* Dichiarazione a verbale: nel caso di problematiche per il riconoscimento degli aumenti contrattuali relativi al mese di febbraio 2025, le imprese potranno erogare tali aumenti unitamente a paghe e stipendi relativi al mese di marzo 2025**

## PRIMA TRANCHE DI AUMENTO DEI MINIMI (DAL 1° FEBBRAIO 2025)

<b>OPERAIO COMUNE</b>	<b>BRESCIA</b>	<b>ROMA</b>	<b>NAPOLI</b>
<b>PAGA BASE ORARIA (nuovo minimo)</b>	<b>6,17</b>	<b>6,17</b>	<b>6,17</b>
<b>EX IND. CONTINGENZA</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>	<b>2,96</b>
<b>E.D.R.</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE (ITS)</b>	<b>1,19</b>	<b>1,14</b>	<b>1,11</b>
<b><u>TOTALE</u></b>	<b>10,38</b>	<b>10,33</b>	<b>10,30</b>

## COSTO RINNOVO CCNL 21 FEBBRAIO 2025

DURATA: 48 MESI, DI CUI 7 MESI DI «VACANZA CONTRATTUALE»

INCREMENTO COSTO MEDIO ORARIO PER OPERAIO COMUNE (PARAMETRO 100)\*:

- ✓ a seguito della prima tranche di aumento dal 1/02/2025 (80 euro): **4,50%**
- ✓ a seguito della seconda tranche di aumento dal 1/03/2026 (50 euro): **7,40%\*\***
- ✓ a seguito della terza tranche di aumento dal 1/03/2027 (50 euro): **10,10%\*\*\***

\* Stima su tabelle ministeriali costo manodopera Roma (ma con raffronto su voci retributive gennaio 2025)

\*\* Comprensivo del costo della prima tranche

\*\*\* Comprensivo del costo di prima e seconda tranche

## ■ ACCORDO SULLE ISTANZE DEL SETTORE

LE PARTI HANNO CONCORDATO DI INTERVENIRE PRESSO LE ISTITUZIONI COMPETENTI, AL FINE DI:

- GARANTIRE UNA EFFICACE APPLICAZIONE DELLA NORMA SULLA REVISIONE DEI PREZZI, CONTENUTA ALL'ARTICOLO 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI, AFFINCHÉ POSSA ESSERE CONSERVATO, PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI, L'EQUILIBRIO ECONOMICO CONTRATTUALE;
- GARANTIRE, NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI, L'APPLICAZIONE STRINGENTE DELLA NORMA RELATIVA ALLA NON RIBASSABILITÀ DEI COSTI DELLA MANODOPERA, IN ANALOGIA CON QUANTO PREVISTO PER I COSTI DELLA SICUREZZA;
- PREVEDERE NELL'AMBITO DELLE ATTESTAZIONI SOA PER I LAVORI EDILI L'INTRODUZIONE DI UNA PERCENTUALE DI LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE;
- PREVEDERE, CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELL'EQUIVALENZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI, IL RICONOSCIMENTO DI TUTTE LE TUTELE OFFERTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE SOTTOSCRITTI DALLE PARTI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE;
- ADEGUARE TEMPESTIVAMENTE I PREZZARI REGIONALI E LE TABELLE MINISTERIALI SUI COSTI DELLA MANODOPERA CON GLI AUMENTI DERIVANTI DAI RINNOVI CONTRATTUALI DI SETTORE, PREVEDENDO ALTRESÌ LA DECONTRIBUZIONE E LA DETASSAZIONE DI QUESTI ULTIMI DETERMINATA DAGLI AUMENTI CONTRATTUALI;

## ■ ACCORDO SULLE ISTANZE DEL SETTORE

- **PREVEDERE L'IMMEDIATA RIVALUTAZIONE DELLE SOGLIE DI ESENZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA PREVISTE PER L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA E PER LE INDENNITÀ DI TRASFERTA, IN MISURA PARI ALLA VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INTERCORSO DAL 1998 AL 2024;**
- **DEFINIRE UN REGIME STRUTTURALE DI DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE TOTALE DELLA ORE DI STRAORDINARIO E DELLE ORE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, AD ECCEZIONE DI QUELLE OBBLIGATORIE IN MATERIA DI SICUREZZA, SVOLTE CON IL SUPPORTO DEGLI ENTI BILATERALI;**
- **PREVEDERE LA SOTTOSCRIZIONE CON MINISTERO DEL LAVORO E INL DI SPECIFICI PROTOCOLLI VOLTI A VALORIZZARE IL RUOLO DEGLI ENTI UNIFICATI TERRITORIALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;**
- **DESTINARE LO 0,30%, VERSATO DALLE IMPRESE EDILI ALL'INPS E NON DESTINATO A FONDIMPRESA, AL SISTEMA BILATERALE DI SETTORE;**
- **RICHIEDERE LA COLLABORAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DEI SOGGETTI AUTORIZZATI CHE SI OCCUPANO DI IMMIGRAZIONE, AL FINE DI PROMUOVERE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E CIVICO-LINGUISTICA DEI LAVORATORI STRANIERI NEI PAESI DI ORIGINE E LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE DI INGRESSO IN ITALIA PIÙ SNELLE E CELERI;**

## ACCORDO SULLE ISTANZE DEL SETTORE

- IN MATERIA DI CIGO: RIDURRE L'ALiquOTA CIGO DAL 4,70% PER RIALLINEARLA ALLE ALIQUOTE DEL SETTORE INDUSTRIA; RENDERE STRUTTURALE LA DISPOSIZIONE CHE, PER IL SOLO PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2024, HA PREVISTO L'ESCLUSIONE, ANCHE PER LE IMPRESE EDILI, DEGLI EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI DAL COMPUTO DEL LIMITE MASSIMO DI DURATA DELLA CIGO; INTRODURRE UNA DISPOSIZIONE CHE CONSENTA AL DIPENDENTE DI UN'IMPRESA EDILE IN DISTACCO DI BENEFICIARE DELLA CIGO PER EVENTI METEO, SE TALI EVENTI SI VERIFICANO PRESSO IL CANTIERE DELL'IMPRESA DISTACCATARIA; RISOLVERE LA CRITICITÀ CHE RIGUARDA LA CONCESSIONE DELLA CIGO ALLE IMPRESE EDILI A FRONTE DI DETERMINATE INTEMPERIE STAGIONALI CHE SI VERIFICANO DURANTE L'INVERNO;
- RIPRISTINARE E RENDERE STRUTTURALE, CON RIFERIMENTO AI PREMI INAIL, L'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PREVISTA PER IL SETTORE EDILE DALL'ART. 29 DEL DL N. 244/95 (RIDUZIONE ANNUALE DELL'11,50%);
- DESTINARE ULTERIORI RISORSE DELL'INAIL ALLA RIDUZIONE DEI COSTI PER QUELLE IMPRESSE DEL SETTORE CHE SI DISTINGUONO PER IL PARTICOLARE IMPEGNO IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;
- RICHIEDERE LA PROROGA DELLE NORME IN SCADENZA PER EVITARE CHE CIÒ DETERMINI UNA ACCELERAZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE A DISCAPITO DELLE TUTELE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI.

## ■ ULTERIORI DISPOSIZIONI

LAVORO  
STRAORDINARIO



100 ORE, DELLE 250 ORE ANNUALI ATTUALMENTE PREVISTE PER IL RICORSO AL LAVORO STRAORDINARIO, SARANNO AMMESSE A PRESCINDERE DAL CONSENSO DEL LAVORATORE.

COMMISSIONE  
CLASSIFICAZIONE



DEMANDATA AD UNA COMMISSIONE PARITETICA LA REVISIONE DELL'ART. 77 DEL CCNL E DELL'ART. 14 COOPERAZIONE, NONCHÉ DELLA PREMESSA AL CCNL RELATIVA ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE. I LAVORI DELLA COMMISSIONE DOVRANNO CONCLUDERSI ENTRO IL **31 MARZO 2025**. A DECORRERE DAL SUCCESSIVO 1° APRILE LE PARTI PORTERANNO COMUNQUE A COMPIMENTO LA STESURA DEL TESTO COORDINATO DEL CCNL.

CONTRIBUTO  
PREVEDI



A SEGUITO DI QUANTO SEGNALATO DALLA COVIP AL FONDO PREVEDI, LE PARTI SI IMPEGNANO A DEFINIRE, ENTRO IL **31 MARZO 2025**, INSIEME ALLE ALTRE PARTI COSTITUENTI DEL FONDO, UNA SPECIFICA NORMATIVA SUL CONTRIBUTO CONTRATTUALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OPERAI DI NUOVA ASSUNZIONE.

## CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE (CFN)

- DEFINITO CON IL SUPPORTO TECNICO DEL FORMEDIL, IL CFN È SUDDIVISO IN TRE SEZIONI:
  - ❑ CORSI PROFESSIONALIZZANTI
  - ❑ CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
  - ❑ ALTRO

### CORSI PROFESSIONALIZZANTI

CORSI DI FORMAZIONE PER GLI OPERAI PRESSO GLI ENTI BILATERALI DI SETTORE

SOLO PER TALI CORSI TROVA APPLICAZIONE LA NORMATIVA CONTRATTUALE SULLA PROGRESSIONE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO

Passaggio **DA OPERAIO COMUNE A OPERAIO QUALIFICATO**: *anzianità di 36 mesi presso le Casse edili, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro*

Passaggio **DA OPERAIO QUALIFICATO A OPERAIO SPECIALIZZATO**: *anzianità di 48 mesi presso le Casse edili, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro*

PREVIO SUPERAMENTO DELLE VERIFICHE FINALI

E' INDICATA LA DURATA MINIMA COMPLESSIVA IN ORE

LE REGIONI, O LE SCUOLE EDILI/ENTI UNIFICATI, POSSONO STABILIRE UN MONTE ORE DIFFERENTE SULLA BASE DEI PROPRI FABBISOGNI.

RESTA FERMO CHE NON È POSSIBILE SCENDERE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA MINIMA COMPLESSIVA

## CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE (CFN)

### CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

NON TROVA APPLICAZIONE LA NORMATIVA CONTRATTUALE SULLA PROGRESSIONE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO

RIENTRANO IN TALI CORSI ANCHE QUELLI DERIVANTI DA SPECIFICHE NORMATIVE REGIONALI

NON È INDICATA LA DURATA DEL CORSI POICHÉ IL MONTE ORE MINIMO È STABILITO DALLE NORME DI RIFERIMENTO

### ALTRO

CORSI PER LE FIGURE IMPIEGATIZIE  
(SVILUPPO PROFESSIONALE – DIGITALIZZAZIONE)

NON COMPORTANO ALCUNA PROGRESSIONE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO, ANCHE LADDOVE RIGUARDASSERO GLI OPERAI

## ■ CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE (CFN)

### IL CFN PREVEDE:

- ✓ CORSI GRATUITI PER LE IMPRESE CHE APPLICANO I CCNL DI SETTORE PER CUI È PREVISTO IL CONTRIBUTO SPECIFICO DELLO **0,20%** DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AL **FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE** (CONTRIBUTO ULTERIORE ALL'1% DESTINATO ALL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE DI CUI LO **0,50%** PER LA FORMAZIONE E LO **0,50%** PER LA SICUREZZA)
- ✓ CORSI CON EVENTUALE CONTRIBUTO ECONOMICO

Il **Fondo territoriale per la qualificazione del settore**, istituito, al livello territoriale, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, è in vigore dal 1° ottobre 2023, con erogazione delle prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

## CATALOGO FORMATIVO NAZIONALE (CFN)

### Regolamento Fondo territoriale per la qualificazione del settore

- ✓ **incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa** competente presso cui è iscritto l'operaio, previo svolgimento del lavoratore (con contratto subordinato a tempo pieno, anche a termine), presso gli Enti bilaterali del settore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel CFN, non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Importo dell'incentivo:

- corso di durata fino a 8 ore: **€ 150**
  - corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: **€ 350**
  - corso di durata superiore a 40 ore: **€ 500**
- ✓ **"buono formazione"**, pari a **€ 100** per ciascun operaio, per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel CFN, esclusivamente nei seguenti casi:
    - qualora il corso non fosse erogato, entro 30 giorni dalla richiesta dell'impresa, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
    - qualora il corso, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti dal CFN.

Da utilizzarsi entro 60 giorni dal riconoscimento della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l'operaio.

CORSI PROFESSIONALIZZANTI					
CORSO COMPLESSIVO	DURATA MINIMA CORSO (ORE)	OGGETTI FORMATIVI	CONTENUTI	VALUTAZIONE	EVENTUALE CONTRIBUZIONE
Utilizzo saldatura a filo continuo e ad elettrodo	40	- Conoscere le diverse tecniche di esecuzione su vari metalli e leghe - Essere in grado di saldare con diverse tecniche di saldatura e diversi materiali - Essere in grado di effettuare saldature, salde le lamine in piano, verticale, orizzontale, soprastato - Conoscere gli strumenti per saldatura: saldatrice a filo, elettrica ad arco, TIG, MIG/MAG, laser, plasma, elettroscintilla - Essere in grado di effettuare la manutenzione della macchina		esame finale mediante prova pratica	gratuito
Capacità	30	- Acquisire competenze per la lettura dei disegni tecnici - Abilità nel realizzare carrelli elementari e complessi - Capacità nell'individuare correttamente gli elementi tecnici di un'opera salda		valutazione in itinere durante le esercitazioni	gratuito
			identificare la struttura in laterizi - gronda (tetti) - SS CSE - Saper applicare tecniche costruttive per la costruzione e il dimensionamento di murature in laterizio e laterizio smalto - Applicare le diverse tecniche costruttive di muratura - Conoscere i diversi vantaggi delle tecniche costruttive - Conoscere i diversi vantaggi dei materiali da applicare (Valutare/valutare in itinere)		

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		
TITOLO CORSO	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTUALE CONTRIBUZIONE
Datore di lavoro e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 CCOIL ASR 2011	gratuito
16 ore MICS - Primo ingresso nel settore e aggiornamento lavoratori	D. Lgs. n. 81/08 CCOIL ASR 2011	gratuito
Formazione preposti e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2011	gratuito
MICS ATTREZZATURE Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: gru a torre e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: gru mobile e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: gru per autostrada e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: carrelli elevatori sensorizzati con conducente a bordo e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: macchine movimento terra e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: trattori e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
MICS ATTREZZATURE: pompe per calcestruzzo e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 ASR 2012	previsto contributo
Gestione dell'emergenza e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 DM 2 settembre 2011	gratuito
Attestato di idoneità tecnica per cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caveau, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; e per cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi	DM 2 settembre 2011 decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512	previsto contributo
Primo soccorso e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 DM n. 388/2003	gratuito
Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e aggiornamento	D. Lgs. n. 81/08 allegato XXI	gratuito
Addetti al montaggio/rimontaggio/trasformazione dei ponteggi e aggiornamento Appellazione,	D. Lgs. n. 81/08 allegato XXI D. Lgs. n. 81/08	gratuito

ALTRO		
AREA TEMATICA	TITOLO CORSO	OGGETTI FORMATIVI
	proposto di cantiere addeito alla gestione ambientale C.A.M.	- Avere padronanza nella gestione ambientale di un cantiere edile - Conoscenza dei sistemi di certificazione energetico ambientale - Conoscere l'impatto del cantiere - Saper applicare un sistema di gestione ambientale - Conoscere le specifiche tecniche dei materiali di risulta - Saper gestire le acque in cantiere (arricchimenti, prelievi) - Conoscere le normative sulla raccolta scavo e il loro riutilizzo
sviluppo professionale	Capacitare i materiali da costruzione ed i cantieri di accettazione in cantiere	- Conoscenza sulle principali caratteristiche dei materiali da costruzione (calcestruzzo, acciaio, elementi di laterizio, legno e materiali a base di legno, resine, ecc.) - Conoscenza delle tecniche e delle metodologie di controllo - Essere in grado di gestire problematiche di reso
	caposquadra lettura del disegno, rilievo e tracciamenti	- Essere in grado di leggere il disegno tecnico, - Saper leggere e interpretare i progetti esecutivi architettonici - Saper utilizzare strumenti per eseguire rilievi e tracciamenti
	caposquadra: evoluzione tecnologica del cantiere	- Avere conoscenze sui nuovi materiali e tecnologie - Acquisire competenze tecniche per la gestione di nuove lavorazioni - saper applicare materiali innovativi - saper utilizzare macchine e attrezzature innovative
	Capacitare. Contabilità di cantiere ed appalti	- Pianificare e controllare le risorse economiche - Apprendere utili metodologie per il controllo dei costi di cantiere - Razionalizzare l'impiego di risorse del progetto - Gestire con efficacia le variabili in corso d'opera - Prevedere della documentazione per la gestione delle gare di appalto
digitalizzazione		- conoscere le logiche della modellazione BIM

# PROGETTO SPERIMENTALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL INDUSTRIA E COOPERAZIONE DEL 3 MARZO 2022 E DI QUELLO DEL CCNL ARTIGIANI DEL 4 MAGGIO 2022

OBIETTIVI: RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E DEGLI INFORTUNI E RILANCIO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CANTIERI

DURATA ANNUALE DEL PROGETTO A CUI POSSONO ADERIRE LE IMPRESE SU BASE VOLONTARIA COMUNICANDOLO ALL'ENTE UNICO TERRITORIALE

SUPPORTO ECONOMICO RIVOLTO ALLE IMPRESE ADERENTI AL PROGETTO

PROGETTO RELATIVO AGLI OPERAI DELLE IMPRESE REGOLARI ISCRITTE IN CASSA EDILE/EDILCASSA E CHE SI AVVALGONO O INTENDONO AVVALERSI DEL SERVIZIO DI VISITE TECNICHE DA PARTE DELL'ENTE UNIFICATO TERRITORIALE

ENTRO IL 31 DICEMBRE PREVISTO INCONTRO DELLE PARTI PER EVENTUALE PROROGA O MODIFICA

ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DEI DATI ANONIMI ED AGGREGATI GESTITO DA FORMEDIL E SANEDIL

## **RISORSE**

### **COMPLESSIVAMENTE PARI** **A 3 MILIONI**

- ***RISORSE DI FORMEDIL, CNCE E SANEDIL NELLA MISURA DI  $\frac{3}{4}$  DELLE RISORSE***
- ***RISORSE DEGLI ENTI DELLA SICUREZZA TERRITORIALI NELLA MISURA DI  $\frac{1}{4}$***

- **RIPARTIZIONE TRA GLI ENTI TERRITORIALI IN BASE AL CRITERIO DELLA MASSA SALARI**
- **L'EFFETTIVA EROGAZIONE VERRÀ CORRISPOSTA A CIASCUN ENTE TERRITORIALE SULLA BASE DEL NUMERO DI LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO**
- **ALL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTO DA PARTE DEGLI ENTI NAZIONALI AGLI ENTI TERRITORIALI ADERENTI, SI AGGIUNGERÀ LA QUOTA DI RISORSE A CARICO DEL SINGOLO ENTE TERRITORIALE NELLA MISURA DI  $\frac{1}{4}$**

**ESEMPIO: RISORSA DESTINATA A CONSUNTIVO ALL'ENTE TERRITORIALE: 100 MILA EURO  
DI CUI 75 MILA A CARICO DEL SISTEMA NAZIONALE E 25 MILA A CARICO DELL'ENTE STESSO**

## SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE  
ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI,  
VISITE MEDICHE E COSTI

- ✓ IL FORMEDIL DEFINIRÀ E SOTTOSCRIVERÀ APPOSITA CONVENZIONE CON I MEDICI COMPETENTI ISCRITTI NELL'ELENCO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
- ✓ IL DATORE DI LAVORO POTRÀ AVVALERSI DI UN MC CHE ABBAIA GIÀ ADERITO ALLA CONVENZIONE FORMEDIL O POTRÀ CONTINUARE AD AVVALERSI DEL PROPRIO MC (CHE DOVRÀ COMUNQUE ADERIRE ALLA CONVENZIONE FORMEDIL)
- ✓ PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI QUALI QUELLI EMATOCHIMICI, AUDIOMETRIA, SPIROMETRIA, ECC, SANEDIL ATTIVERRÀ APPOSITE CONVENZIONI
- ✓ ULTERIORI E SPECIFICI ESAMI RICHIESTI DAL MC SARANNO A CARICO DI SANEDIL SE EFFETTUATI NEI CENTRI E/O CON MEDICI CONVENZIONATI
- ✓ IL DATORE DI LAVORO POTRÀ RICHIEDERE AL MC ALMENO DUE VISITE IN CANTIERE AFFIANCATE DAL RLS/RLST (PREVISTO RIMBORSO NEI LIMITI DELL'IMPORTO STABILITO NELLA CONVENZIONE)
- ✓ PREVISTE VISITE CONGIUNTE DEL MC E DEL RSPP
- ✓ ADERENDO ALLA CONVENZIONE, I MC DOVRANNO INVIARE A PENA DECADENZA I DATI ANAGRAFICI ED AGGREGATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ALL'ENTE UNICO TERRITORIALE (CHE TRASMETTERÀ TALI DATI AL FORMEDIL)
- ✓ SANEDIL, SULLA BASE DI TALI DATI, DEFINIRÀ LE VISITE DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PACCHETTI PREVENZIONE (PER GLI OPERAI, IN PARTICOLARE SULLE MALATTIE CARDIACHE PER GLI OVER 50)
- ✓ L'ENTE UNICO TERRITORIALE POTRÀ METTERE A DISPOSIZIONE SERVIZI GRATUITI PER GLI ESAMI DI SORVEGLIANZA SANITARIA (CAMPER, CDS, ECC)

RIMBORSO FINO A  
CONCORRENZA DELL'IMPORTO  
INDIVIDUATO IN CONVENZIONE,  
ENTRO L'IMPORTO MASSIMO DI  
100 EURO

2 CREDITI  
AGGIUNTIVI  
PATENTE A CREDITI  
DELL'IMPRESA

A CARICO DELL'ENTE UNICO  
TERRITORIALE SE EFFETTUATE  
CON L'ASSISTENZA DELLO  
STESSO

## DENUNCIA UNICA EDILE

FINALIZZATA A RENDERE UNIFORMI PROCEDURE  
E COMPORTAMENTI DI TUTTE LE CASSE EDILI

- IN VIGORE A DECORRERE DAL **1° OTTOBRE 2025**
- POTRÀ ESSERE FUNZIONALE ALL' APPLICAZIONE DEL C.D. **F24** (ALL. VII DEL CCNL 2018)
- PRESENTERÀ UNA SERIE DI ELEMENTI OBBLIGATORI E BLOCCANTI



- ✓ *RIFERITI A ORE ORDINARIE, PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI, FERIE, CCNL E CIPL APPLICATI, ORE MALATTIA E TRASFERTA*
- ✓ *IN MERITO ALL'EVR, FERMA RESTANDO LA NON INCIDENZA DI QUEST'ULTIMO SUI SINGOLI ISTITUTI (IVI COMPRESO IL TFR), SARÀ INTRODOTTO NEL MODELLO DI DENUNCIA UNICA UN CAMPO ("**FLAG**") RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE AZIENDALE SUL PAGAMENTO DELLO STESSO AL LAVORATORE, SE DOVUTO IN BASE ALLA NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE*

## DENUNCIA UNICA EDILE

COMPOSTA DA 12 COMPONENTI,  
IVI INCLUSI I SEGRETARI GENERALI DELLE OOSS

- COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARITETICA DELLE PARTI SOCIALI, DELLA DURATA DI 6 MESI, PER INTRODURRE IL SISTEMA DI DENUNCIA UNICA EDILE CON IL SUPPORTO DELLA CNCE



Le ulteriori finalità della commissione sono:

- 1) *ELABORARE SOLUZIONI TECNICHE PER LE IPOTESI RELATIVE AI PERMESSI RETRIBUITI E ALLE FERIE (LETT. C) E D) DELL'ACCORDO)*
- 2) *VALUTARE L'IMPATTO DELLA NUOVA DISCIPLINA, CON ADEGUAMENTO, DA PARTE DELLA CNCE, DEL SOFTWARE EDILCONNECT*
- 3) *DEFINIRE UNA ANAGRAFICA DEGLI IMPIEGATI AI SOLI FINI DEL CORRETTO ADEMPIMENTO NEI CONFRONTI DI SANEDIL E PREVEDI*

## ■ TRASFERITA

CONTESTUALMENTE ALL'INTRODUZIONE DELLA  
DENUNCIA UNICA EDILE

- IN VIGORE A DECORRERE DAL **1° OTTOBRE 2025** *(PER I CANTIERI AVVIATI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA)*
- LA NUOVA DISCIPLINA TROVERÀ APPLICAZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE E SOSTITuirà TUTTI GLI ACCORDI TERRITORIALI IN MATERIA DI TRASFERITA REGIONALE
- RESTA SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 35, COMMA 3 DEL DL N. 189/2016 PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

LA COMMISSIONE PARITETICA DELLE PARTI SOCIALI, COSTITUITA PER INTRODURRE IL SISTEMA DI DENUNCIA UNICA EDILE, AVRÀ ANCHE IL COMPITO DI:

- ✓ *FORNIRE LE INDICAZIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO (CNCE\_EDILCONNECT)*
- ✓ *MONITORARE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE, L'ANDAMENTO DELLA TRASFERITA, PER PROPORRE ALLE PARTI SOCIALI EVENTUALI ADEGUAMENTI*

## **TRASFERTA**

PER I LAVORI SPECIALISTICI (PER I QUALI ERA GIÀ PREVISTO IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALLA CE DI PROVENIENZA) SI APPLICHERÀ LA NUOVA DISCIPLINA DELLA TRASFERTA, CON RELATIVA COMPENSAZIONE TRA LE CASSE

- SOSTITUITI I COMMI DA 8 A 16, LETT. A) DELL'ART. 21 DEL CCNL
- RESTANO FERMI I COMMI DA 1 A 7 (IVI INCLUSO IL PRINCIPIO DELL'APPLICAZIONE, ALL'OPERAIO IN TRASFERITA, DEL CIPL DI PROVENIENZA E IL RICONOSCIMENTO DELL'EVENTUALE ITT)
- RESTANO FERME LE NORME PER GLI ADDETTI ALL'ARMAMENTO FERROVIARIO (LETT. B) DELL'ART. 21 DEL CCNL)
- ABROGATI GLI ULTIMI 5 COMMI DELL'ART. 21 DEL CCNL (TRASFERITA REGIONALE E SUCCESSIVA TRASFERITA NAZIONALE)
- ABROGATO L'ALLEGATO VI DEL RINNOVO DEL CCNL 3 MARZO 2022 (TRASFERITA REGIONALE)

## ■ TRASFERTA

- PRINCIPIO DEL «CANTIERE IN TRASFERTA» (TALE DISCIPLINA DECORRE DAL PRIMO GIORNO DEL QUARTO PERIODO DI PAGA DEL PRIMO OPERAIO INVIATO IN TRASFERTA. DA TALE DATA, LA MEDESIMA DISCIPLINA SI APPLICHERÀ ANCHE AGLI ALTRI OPERAI INVIATI IN TRASFERTA)
- L'OPERAIO, A PRESCINDERE DALLA DURATA DELLA TRASFERTA, RESTA ISCRITTO ALLA CASSA EDILE DI APPARTENENZA CHE RESTA L'UNICA REFERENTE PER L'IMPRESA
- LE PRESTAZIONI A FAVORE DEL LAVORATORE E DELLE IMPRESE SARANNO EROGATE DALLA CASSA EDILE DI APPARTENENZA
- GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE E PER LE CASSE EDILI SONO UNIFORMATI E SEMPLIFICATI TRAMITE L'IMPLEMENTAZIONE DI CNCE\_EDILCONNECT

PURCHÉ TALE TRASFERTA DURI  
ALMENO UN INTERO PERIODO DI  
PAGA MENSILE

## ■ TRASFERITA



I DATI DEL CANTIERE SARANNO VISUALIZZATI, TRAMITE L'APPLICATIVO INFORMATICO, AUTOMATICAMENTE ANCHE DALLA CASSA EDILE DEL LUOGO DEI LAVORI

*LE DENUNCE MENSILI  
SARANNO EFFETTUATE  
PRESSO LA CASSA  
EDILE DI  
APPARTENZA*



## ■ TRASFERTA



*QUALORA, NEI RAPPORTI TRA LE SINGOLE CASSE, DERIVI UNO SCOSTAMENTO SUPERIORE AL 5% RISPETTO A QUANTO GENERATO DALLA TRASFERTA (A CONSUNTIVO AL TERMINE DI CIASCUN ANNO CASSA EDILE) SARANNO EFFETTUATE LE RELATIVE COMPENSAZIONI TRA LE CASSE*

*ANCHE PER GLI OPERAI INVIATI DOPO IL PRIMO (PURCHÉ LA TRASFERTA DURI ALMENO UN INTERO PERIODO DI PAGA)*

## TRASFERTA

CONTRIBUTO	IMPUTAZIONE PRIMI 3 MESI (A)	IMPUTAZIONE DAL 4° MESE (B)
CASSA EDILE (2,25%): 0,75% SPESE GESTIONE E QUOTE CONTRATTUALI	CE APPARTENENZA	CE LUOGO LAVORI
CASSA EDILE (2,25%): 0,45% PRESTAZIONI OPERAI - (ALIQUOTA FISSATA DA CCNL)	0,45% CE APPARTENENZA	0,45% CE APPARTENENZA
CASSA EDILE (2,25%): 1,05% PREMIALITÀ IMPRESE - (ALIQUOTA FISSATA DA CCNL)	1,05% CE APPARTENENZA	1,05% CE APPARTENENZA
APE (ALIQUOTA REGIONALE FISSATA DA CCNL, FATTA SALVA EVENTUALE ALIQUOTA RIDOTTA FISSATA A LIVELLO TERRITORIALE)	ALIQUOTA CE APPARTENENZA	ALIQUOTA CE LUOGO LAVORI
ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA (1%) - (ALIQUOTA FISSATA DA CCNL)	CE APPARTENENZA: 0,40% FORMAZIONE CE LUOGO LAVORI: 0,50% SICUREZZA + 0,10% FORMAZIONE (ON THE JOB)	CE APPARTENENZA: 0,40% FORMAZIONE CE LUOGO LAVORI: 0,50% SICUREZZA + 0,10% FORMAZIONE (ON THE JOB)
FONDO TERRITORIALE QUALIFICAZIONE SETTORE (0,20%) - (ALIQUOTA FISSATA DA CCNL)	CE APPARTENENZA	CE APPARTENENZA
FONDO PREPENSIONAMENTI (0,20%) - (ALIQUOTA FISSATA DA CCNL)	CE APPARTENENZA	CE APPARTENENZA
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (0,10%) - (ALIQUOTA FISSATA DA CCNL)	CE APPARTENENZA	CE APPARTENENZA
SANEDIL (0,60%) - (ALIQUOTA FISSATA DA CCNL)	CE APPARTENENZA	CE APPARTENENZA
RLST - (ALIQUOTA FISSATA DA CCPL, PER LE SOLE IMPRESE CHE NON ABBIANO RLS)	CE APPARTENENZA	CE LUOGO LAVORI
EVENTUALI CONTRIBUTI TERRITORIALI AGGIUNTIVI - (OVE PREVISTI DAL SINGOLO CCPL)	CE APPARTENENZA	CE APPARTENENZA

## ■ PREMIALITÀ

È STATO DEFINITO UN SISTEMA DI PREMIALITÀ A FAVORE DI ENTI BILATERALI, IMPRESE E LAVORATORI

I MECCANISMI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PREMIALITÀ DOVRANNO TENERE IN CONSIDERAZIONE LA SALVAGUARDIA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO/FINANZIARIO DEGLI ENTI UNIFICATI E DELLE CASSE EDILI PER VALUTARE COME TRASFERIRE IL BENEFICIO ALLE AZIENDE E AI LAVORATORI

LE PREMIALITÀ, CHE DOVRANNO PRODURRE UN VALORE AGGIUNTO DEL SISTEMA NON COLLEGATO A MERI ADEMPIMENTI FORMALI, SI APPLICHERANNO IN VIA SPERIMENTALE PER LA DURATA DELL'ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL

LE PARTI DOVRANNO INCONTRARSI 90 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DELL'ACCORDO PER VALUTARE GLI ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE, ANCHE AL FINE DI CONFERMARE LA DISCIPLINA

PER LE MODALITÀ OPERATIVE E DI ATTRIBUZIONE DELLE PREMIALITÀ E PER LE VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ, FERMA RESTANDO L'APPLICAZIONE DI ACCORDI/PROTOCOLLI GIÀ IN ESSERE, LE PARTI DEMANDANO AD UNA COMMISSIONE, COADIUVATA DAGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI, LA STESURA DI UN APPOSITO REGOLAMENTO (DA DEFINIRE ENTRO 3 MESI)

## PREMIALITÀ- ENTI BILATERALI TERRITORIALI

GLI ENTI BILATERALI CHE NON RISPETTANO GLI OBBLIGHI VERSERANNO L'ALIQUOTA DELLO 0,04% ALL'ENTE NAZIONALE

### ENTI UNIFICATI/SCUOLE CPT

- **PREREQUISITI:** RISPETTO DELL'OBBLIGO DI INVIO DEI BILANCI NONCHÉ DI TUTTE LE COMUNICAZIONI AGLI ENTI BILATERALI NAZIONALI PREVISTE DAL CCNL
- **REQUISITI:** PER ACCEDERE ALLE PREMIALITÀ, TALI ENTI DOVRANNO POSSEDERE ALMENO 2 DEI SEGUENTI PARAMETRI INDIVIDUATI NELL'ACCORDO:



LA PREMIALITÀ CONSISTE IN UNA RIDUZIONE MASSIMA COMPLESSIVA DI  $1/3$  DEL CONTRIBUTO DOVUTO AL FORMEDIL NAZIONALE O, IN ALTERNATIVA, NELL'IPOTESI DI CUI AL NUMERO 5), RICONOSCIMENTO DI UNA MISURA DI SOSTEGNO FINANZIARIO DA DEFINIRSI CON LE PARTI SOCIALI NAZIONALI

## PREMIALITÀ - ENTI BILATERALI TERRITORIALI

GLI ENTI BILATERALI CHE NON RISPETTANO GLI OBBLIGHI VERSERANNO L'ALIQUOTA DELLO 0,04% ALL'ENTE NAZIONALE

### CASSE EDILI

- **PREREQUISITI:** RISPETTO DELL'OBBLIGO DI INVIO DEI BILANCI NONCHÉ DI TUTTE LE COMUNICAZIONI AGLI ENTI BILATERALI PREVISTE DAL CCNL, COMPRESA QUELLA DA PARTE DELLE CASSE EDILI A CNCE E FORMEDIL RELATIVAMENTE AGLI OPERAI DI PRIMO INGRESSO NEL SETTORE (16 ORE PRIMA)
- **REQUISITI PER ACCEDERE ALLE PREMIALITÀ:**
  - PER LE **CASSE EDILI** CHE SI ADEGUANO A TUTTE LE REGOLE DETTATE DALLE CNCE (ES. RATEIZZAZIONI, REGOLARITÀ PAGAMENTI, PRESTAZIONI): RIDUZIONE NELLA MISURA MASSIMA COMPLESSIVA DI 1/3 DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA CNCE
  - PER LE **CASSE EDILI** CHE IMPLEMENTANO PROCESSI DI UNIFICAZIONE NELLA MEDESIMA REGIONE: RIDUZIONE DI CUI SOPRA O UN SOSTEGNO FINANZIARIO A VALERE SULLE RISERVE DELLA CNCE E/O DEL FNAPE, DA DEFINIRSI CON LE PARTI SOCIALI NAZIONALI

## PREMIALITÀ - ENTI BILATERALI TERRITORIALI

### CASSE EDILI

- LE CASSE EDILI DEVONO RILASCIARE ALLE IMPRESE SPECIFICHE ATTESTAZIONI RIGUARDANTI I VERSAMENTI EFFETTUATI, NELL'ANNO CASSA EDILE PRECEDENTE, IN TERMINI DI WELFARE CONTRATTUALE (0,45%), ASSISTENZA SANITARIA COMPLEMENTARE E PREVIDENZA INTEGRATIVA, AI FINI DELLA MISURAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI UN'IMPRESA AI CRITERI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE (RATING DI SOSTENIBILITÀ - ESG)
- DEFINITA UNA DIVERSA TEMPISTICA DEL VERSAMENTO DA PARTE DELLE CE DELLA CONTRIBUZIONE APE AL FNAPE:  
DUE VERSAMENTI  *IL PRIMO DOPO 9 MESI* *(IN LUOGO DEL VERSAMENTO TRIMESTRALE)*  
*IL SECONDO DOPO 3 MESI*

*RESTA FERMA LA DATA DEL MESE DI DICEMBRE COME DATA DI ULTIMO VERSAMENTO*

## PROPOSTE PREMIALITÀ- IMPRESE

### ■ PREREQUISITI:

- ✓ DURC IN CORSO DI VALIDITÀ
- ✓ ATTESTAZIONE POSITIVA DELL'ULTIMA CONGRUITÀ (OVE PREVISTA)
- ✓ RISPETTO DEI LIMITI E CONDIZIONI PREVISTI DALL'ART. 29 DELLA L. N. 341/95 (CAUSALI DI ASSENZA INSERITE NELL'ARCO DEGLI ULTIMI 12 MESI PER LA GENERALITÀ DEGLI OPERAI)

### ■ REQUISITI DI ACCESSO:

- ✓ L'IMPRESA DOVRÀ POSSEDERE, OLTRE AI PREREQUISITI, ALMENO 2 DEI 7 REQUISITI RIPORTATI NELL'ACCORDO (ANZIANITÀ, ORGANICO, PASSAGGI DI LIVELLO, ASSEVERAZIONE, CODICE DI CONDOTTA, 2 VISITE DELL'ENTE ALL'ANNO, TIROCINI)

### ■ PREMIALITÀ:

- ✓ LE PREMIALITÀ PER LE IMPRESE POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE COME:
  - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA, RISPETTO ALL'ALIQUTA DELLO 0,75% DEL CAPITOLO COSTO DI GESTIONE CASSA EDILE, NELLA MISURA MASSIMA DEL 40%
  - COMPENSAZIONE A VALERE SULLE DENUNCE DELLE CASSE EDILI

## ■ PROPOSTE PREMIALITÀ- IMPRESE

### ■ ULTERIORE PREMIALITÀ PER LE IMPRESE:

✓ RICONOSCIMENTO DI UNA RIDUZIONE DEL 20% DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ENTE UNIFICATO TERRITORIALE (OLTRE ALLA PREMIALITÀ GIÀ PREVISTA) SE L'IMPRESA SODDISFA ALMENO 2 DEI SEGUENTI PARAMETRI:

- *ASSEVERAZIONE E/O MANTENIMENTO MOG, A CURA DEL SISTEMA FORMEDIL (LETT. D);*
- *ADESIONE AD UN CODICE DI CONDOTTA VOLONTARIO SULLA SOSTENIBILITÀ CON IL SUPPORTO DEL SISTEMA BILATERALE (LETT. E);*
- *RICHIESTA DI UN MINIMO ANNUALE DI 2 VISITE TECNICHE IN CANTIERE DA PARTE DELL'ENTE UNIFICATO TERRITORIALE EFFETTUATE ENTRO 12 MESI (LETT.F)*

### ■ PREMIALITÀ PER GLI OPERAI

LE PARTI SOCIALI TERRITORIALI STABILIRANNO PER I LAVORATORI L'INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI, AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE DERIVANTI DAL FONDO 0,45% NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE E TERRITORIALE. IN ASSENZA DI SPECIFICA PREVISIONE NEI CONTRATTI TERRITORIALI ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO, LE PREDETTE SOMME ANDRANNO A INCREMENTARE LE PRESTAZIONI DESTINATE AGLI OPERAI PREVISTE DALL'ALIQUOTA DELLO 0,45%

## PROPOSTE PREMIALITÀ- IMPRESE E LAVORATORI

LA DISCIPLINA DELLE PREMIALITÀ PER LE IMPRESE E PER I LAVORATORI È DISTINTA RISPETTO A QUELLA DELLE PREMIALITÀ GIÀ PREVISTE AL LIVELLO TERRITORIALE (COMPRESSE QUELLE RICONOSCIUTE CON LA QUOTA DELL'1,05% E 0,45% DEL CONTRIBUTO CASSA EDILE)

### ■ FINANZIAMENTO:

PER IL FINANZIAMENTO DELLE PREMIALITÀ PER IMPRESE E LAVORATORI SI POTRANNO IMPIEGARE:

CON UNA  
RIPARTIZIONE  
AL 50% TRA  
IMPRESE E  
LAVORATORI

- ✓ LE RISERVE DELLA CASSA EDILE (UTILIZZANDO, IN VIA PRIORITARIA, QUELLE DERIVANTI DA PRESTAZIONI E CONTRIBUTI NON PIÙ ESISTENTI);
- ✓ LE RISERVE DI CUI ALLEGATO VIII DEL CCNL 3 MARZO 2022 (SE NON UTILIZZATE ENTRO IL 30.09.2025);
- ✓ GLI IMPORTI NON RISCOSSI DELLO STESSO ALLEGATO VIII (SECONDO CRITERI E MODALITÀ IVI PREVISTI)
- ✓ L'EVENTUALE SUPERIORE GETTITO DELLO 0,75% RISPETTO ALLE RISORSE, DALLO STESSO GENERATE (PRENDENDO COME PARAMETRO DI RIFERIMENTO DEGLI ANNI SUCCESSIVI L'ANNO CASSA EDILE OTTOBRE 2023-SETTEMBRE 2024) DA DESTINARE AL 50% ALLE IMPRESE E AL 50% AI LAVORATORI

## **F16-25 - Imponibilità IVA del distacco di personale anche a fronte del mero rimborso del costo dei lavoratori distaccati – Risposta n. 38/2025**

### **Dal 2025 soggetto ad Iva il distacco di personale anche in caso di rimborso del solo costo del lavoro: la prima pronuncia dell’Agenzia delle Entrate**

È soggetto ad Iva il corrispettivo ricevuto dalla società per la prestazione di distacco del personale, anche se questo rappresenta un mero rimborso dei costi sostenuti per i dipendenti distaccati.

Per la prima volta con la Risposta n. 38 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di imponibilità.

Si ricorda, difatti, che dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina introdotta dall’art. 16-ter della legge n. 166/2024 che, dando seguito alle pronunce della Corte di Giustizia UE, ha eliminato il regime di irrilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale, nei quali l’impresa distaccataria rimborsa, al datore di lavoro, il solo costo dei medesimi lavoratori.

Per effetto della nuova norma, dunque, il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Ed è proprio sul concetto di “nesso diretto” che si concentra l’analisi dell’Amministrazione finanziaria, cui è stato sottoposto proprio un caso in cui a fronte di una prestazione di distacco di personale viene richiesto alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore.

Prima ancora che alla normativa interna, l’Agenzia delle Entrate richiama i principi espressi dalla Corte di Giustizia secondo cui non può escludersi a priori l’irrilevanza, ai fini IVA, del distacco di personale.

Per contro, l’operazione deve considerarsi rilevante ai fini dell’imposta quando sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente ... vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra”.

E tale nesso di reciprocità sussiste anche nel caso in cui il personale è distaccato a fronte del solo rimborso degli oneri sostenuti, senza marginalità per la distaccante.

Facendo applicazione dei principi unionali nonché del disposto del nuovo art. 16-ter, l’Agenzia delle Entrate ritiene soggette ad IVA le prestazioni di distacco del personale rese a fronte del solo rimborso del puro costo.

Sul punto, viene precisato chiaramente che il citato art.16-ter introduce tale rilevanza per i prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedendo al contempo una “clausola di salvaguardia” per i comportamenti adottati sino a tale data dai contribuenti.

Tale forma di tutela era stata, tra l’altro, richiesta dall’ANCE, intervenuta presso le competenti sedi per evidenziare la necessità di attribuire alla pronuncia unionale valenza innovativa (e non retroattiva), così garantendo la certezza del diritto e, comunque, facendo salvi tutti i comportamenti adottati, nel frattempo, dagli operatori economici.

## Risposta n. 38/2025

***OGGETTO: Trattamento IVA dei distacchi e/o prestiti di personale – imponibilità – abrogazione dell'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988 n. 67 – articolo 16-ter del decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### QUESITO

La Società Alpha S.p.A. (di seguito "Istante" o "Società" o "Contribuente") è una società *in house* costituita conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e integralmente partecipata (*OMISSIS*).

L'Istante presta, in favore dei propri soci, servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e telematici.

L'Azienda Beta è un ente strumentale (*OMISSIS*) dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica di diritto pubblico, preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie per l'intero territorio.

L'Azienda Beta, su mandato del soggetto attuatore, è impegnata a realizzare importanti progetti per lo sviluppo dei servizi digitali finanziati con fondi P.N.R.R. e, a tal fine, necessita di potenziare temporaneamente il proprio settore tecnico-amministrativo mediante l'inserimento di nuove risorse professionali: a tal fine, Beta ha richiesto ad Alpha la disponibilità a distaccare temporaneamente alcuni dipendenti, in possesso delle necessarie competenze professionali.

L'Istante ha acconsentito alla richiesta individuando i lavoratori in possesso delle necessarie competenze.

A tal fine, Alpha e Beta intendono prevedere nell'accordo di distacco il solo rimborso, da parte della distaccataria alla distaccante, del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni singolo lavoratore distaccato, inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a piè di lista dai cedolini stipendiali dei lavoratori interessati.

Tanto rappresentato, con il presente interpello la Società chiede chiarimenti in ordine al trattamento ai fini IVA del distacco di personale tra Alpha e Beta, al fine di accertare se, in caso di mero rimborso dal distaccatario dei soli costi effettivi sostenuti dal distaccante per ciascun lavoratore distaccato, tale rimborso sia da considerarsi fuori campo IVA oppure imponibile con applicazione dell'aliquota ordinaria.

La Società precisa che, relativamente al regime fiscale ai fini IVA, sia Alpha S.p.A. sia Beta sono soggetti passivi d'imposta; in particolare, ai sensi dell'articolo 4

del D.P.R. n. 633/1972, Beta rientra nella categoria degli enti non commerciali soggetti ad IVA in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali in quanto, sotto il profilo soggettivo, le Aziende Sanitarie sono soggette ad IVA limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio di attività imprenditoriali.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante, richiamando l'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988 n. 67, nonché l'interpretazione fornita dapprima dalla Corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite 23021 del 2011 e, più recentemente, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (con la sentenza 11 marzo 2020, resa nella causa C94/19), ritiene che l'accordo di distacco sottoscritto tra Alpha S.p.A. e Beta non possa configurarsi quale negozio a titolo oneroso in quanto le Parti non intendono prevedere un corrispettivo diretto a carico della distaccataria per il distacco del personale della distaccante, da intendersi quale controvalore effettivo per il servizio prestato, bensì unicamente il rimborso dei costi sostenuti dalla distaccante Alpha S.p.A. per ogni singolo lavoratore, senza alcuna marginalità da parte di Alpha S.p.A.

Pertanto, l'Istante ritiene che l'importo corrispondente al rimborso dei costi sostenuti non sia assoggettabile ad IVA.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 prevede che *"Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo"*.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 19 gennaio 2019 n. 2385, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea il giudizio relativo alla compatibilità delle previsioni indicate nel citato articolo 8 al contenuto della Direttiva 2006/112/CE (c.d. "Direttiva Iva"), in particolare degli articoli 2 e 6.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C94/19, ha affermato l'incompatibilità di questa disposizione con l'articolo 2, punto 1, della Direttiva IVA, contenente l'elenco delle operazioni soggette a IVA, nella parte in cui dispone l'irrilevanza ai fini IVA dei prestiti o dei distacchi di personale *"[...] di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente"*.

Per i giudici unionali non può dunque essere esclusa a priori l'irrilevanza ai fini IVA del distacco di personale.

A giudizio dei medesimi, tale operazione rileva ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale *"[...] le due prestazioni si condizionano reciprocamente, [...] vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa [...]. Se pertanto dovesse essere dimostrato circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare che il pagamento da parte della (n.d.r. controllata) degli importi che le sono stati fatturati dalla sua società controllante costituiva una*

*condizione affinché quest'ultima distaccasse il dirigente, e che la controllata ha pagato tali importi solo come corrispettivo del distacco, si dovrebbe concludere per l'esistenza di un nesso diretto tra le due prestazioni. [...] È irrilevante, a tale riguardo, l'importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell'ambito della fornitura della sua prestazione [...]. Infatti, una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto [...]"*

Al fine di recepire l'orientamento dei giudici unionali, l'art. 16-ter del decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 267, ha abrogato l'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

In particolare, l'art. 16-ter cit., rubricato "Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto", dispone che *"Il comma 35 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C94/19, o in conformità all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi"*.

In considerazione del tenore letterale della norma, devono essere assoggettate ad IVA le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo, erogate in adempimento di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

La citata disposizione prevede, altresì, una clausola di salvaguardia per i comportamenti (*rectius*, rapporti) posti in essere anteriormente alla predetta data: in particolare, in assenza di accertamenti definitivi, è legittimo sia il comportamento dell'impresa che non ha addebitato l'IVA alle prestazioni di distacco di personale in forza della previgente normativa nazionale sia la condotta dell'impresa che ha addebitato l'IVA su dette prestazioni in conformità all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE.

Con riferimento al caso in esame, l'Istante afferma che il distacco di personale a favore di Beta avviene a fronte del solo rimborso da parte della distaccataria del costo complessivo sostenuto dalla distaccante per ogni singolo lavoratore distaccato, inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a piè di lista dai cedolini stipendiali dei lavoratori stessi.

A tal proposito, si evidenzia che l'art. (*OMISSIS*) dispone che "*nel rispetto del diritto comunitario, [...], per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati [...] nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la ... si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge: a) enti pubblici; b) fondazioni o associazioni; c) società di capitali*".

Nel caso di specie, dunque, il distacco del personale non avviene tra società appartenenti al medesimo gruppo, bensì tra l'Istante e l'Azienda Beta per i Servizi Sanitari, a cui Alpha fornisce servizi relativi allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informatici e telematici in conformità al predetto articolo (*OMISSIS*).

A prescindere dall'assenza di un *mark up* a favore di Alpha - presupposto che, nei termini anzidetti, è irrilevante ai fini dell'onerosità dell'operazione - si ritiene che nel caso in esame sia riscontrabile un nesso diretto, nell'accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE, tra la prestazione dell'Istante, avente ad oggetto il distacco del proprio personale presso Beta, e la controprestazione di quest'ultima, in quanto gli importi versati da Beta a favore di Alpha e il distacco di personale di quest'ultima si condizionano reciprocamente.

Ne consegue che i servizi di distacco di personale erogati dall'Istante (i.e. impresa distaccante) a favore di Beta (i.e. distaccataria) in adempimento di accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, assumono rilevanza agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Gli importi erogati dalla distaccataria a favore dell'impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) dovranno, quindi, essere assoggettati ad imposta.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**

## **F17-25 - Appalti pubblici, i chiarimenti dell'Agencia delle Entrate sulla fatturazione IVA e lo Split Payment**

### **Iva, ritenute a garanzia nei contratti pubblici e split payment; la nuova Risposta dell'Agencia delle Entrate**

L'Agencia delle Entrate fa chiarezza sulle modalità di fatturazione della ritenuta di garanzia negli appalti pubblici, con applicazione dello split payment. In particolare, alla luce dei chiarimenti pubblicati nei giorni scorsi, le imprese possono adottare entrambe le modalità di fatturazione, al netto o al lordo della ritenuta dello 0,5%. L'aspetto fondamentale rimane l'esigibilità dell'IVA, che si concretizza solo al momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla modalità di fatturazione adottata.

In particolare, con la risposta n. 52 del 28 febbraio scorso, l'Agencia delle Entrate ha chiarito che in un appalto pubblico, è ammessa l'indicazione in fattura del corrispettivo per la prestazione eseguita, al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi. Al momento dell'effettivo pagamento della ritenuta, già fatturata, la Pubblica amministrazione trattiene l'IVA e la versa all'Erario con il meccanismo dello split payment. La ritenuta (prevista dall'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023), si applica agli importi netti progressivi delle prestazioni e viene svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva tramite il rilascio del DURC.

#### **Fatturazione della Ritenuta e Regime IVA**

L'Amministrazione finanziaria conferma che l'importo della ritenuta concorre a formare la base imponibile dell'IVA. Questo significa che la ritenuta deve essere inclusa nel corrispettivo imponibile, in conformità con quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972). Ne consegue che le imprese possono emettere fattura comprensiva dell'intero importo, includendo anche la quota della ritenuta. In ambito di split payment, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all'Erario l'IVA sul corrispettivo del contratto, senza trasferirla al fornitore. Secondo il meccanismo previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all'impresa, con facoltà per la Pubblica amministrazione di anticipare il versamento dell'IVA prima dell'effettiva erogazione del saldo.

#### **Applicazione della Normativa nei Contratti Pubblici**

La Risposta n. 52/2025 chiarisce che l'impresa può emettere fattura comprensiva della ritenuta dello 0,5%, pur essendo il relativo importo effettivamente pagato solo dopo la verifica della regolarità contributiva. In caso di irregolarità, la Pubblica amministrazione provvede direttamente al versamento della ritenuta all'Ente previdenziale. Questa interpretazione non contrasta con precedenti pronunce dell'Agencia delle Entrate, come la risposta all'ANCE del 24 aprile 2013, che già ammetteva la fatturazione dei SAL al netto della ritenuta, con l'inclusione dell'importo nella fattura a saldo. Tuttavia, l'Agencia aveva anche considerato ammissibile la fatturazione al lordo della ritenuta ai fini IVA. Con questa precisazione, l'Agencia delle Entrate fornisce un ulteriore elemento di certezza per gli operatori economici coinvolti nei contratti con la Pubblica Amministrazione.

## Risposta n. 52/2025

**OGGETTO:** *Modalità di fatturazione delle ritenute di garanzia, di cui all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nelle ipotesi di prestazioni rese in regime di split-payment, di cui all'articolo 17-ter del d.P.R. n.633 del 1972.*

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### QUESITO

L'Ente pubblico (di seguito "*Istante*") rappresenta di aver aderito ad una convenzione per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi, il cui fornitore è la società Alfa S.p.A (in prosieguo "*Società*").

L'*Istante* specifica che, conformemente a quanto espressamente sancito dall'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra le clausole della predetta convenzione, al punto 11 delle *Condizioni Generali*, è stabilito che «*Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto*

*attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva».*

L'*Istante*, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 ed in linea con l'orientamento espresso nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, del 05-10-2012, n. 16977, ha richiesto alla *Società* di fatturare, al termine di ciascun mese di riferimento, il 99,5% delle prestazioni erogate, fatturando il restante 0,5%, a titolo di ritenuta di cui al punto 11 delle *Condizioni Generali*, al termine del contratto, previa verifica della conformità della prestazione e della regolarità contributiva della società stessa.

Per contro, la *Società* ha fatturato l'importo complessivo della prestazione resa, comprensivo della ritenuta di garanzia dello 0,5%, eccependo che, per i propri sistemi contabili, non le risulta possibile operare diversamente.

L'*Istante* precisa che, in applicazione dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l'Iva esposta nella fattura emessa dalla *Società* non viene pagata alla stessa, ma versata direttamente all'Erario e che, in forza dell'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, lo stesso *Istante* è tenuto al versamento dell'imposta «entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile».

Al riguardo, l'*Istante* evidenzia che, in virtù di quanto sancito dall'articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 e secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, per la quota relativa alle ritenute di garanzia la condizione di esigibilità dell'imposta si verificherà solo al termine del contratto.

Pertanto, l'*Istante* chiede se risulta corretto richiedere alla *Società* l'emissione della fattura della prestazione resa, al netto delle ritenute di garanzia di cui all'articolo 11, comma 6 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante* ritiene che, nel caso di specie, il prestatore del servizio deve emettere le fatture relative alla fornitura in oggetto al netto delle ritenute di garanzia, in quanto queste ultime dovranno essere fatturate solo al termine del contratto, dopo aver esperito i dovuti controlli relativi al rispetto degli obblighi contrattuali e delle norme a tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori dipendenti.

A tal proposito, l'*Istante* richiama le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, del 05-10-2012, n. 16977, in cui, oltre a ribadire che la somma ritenuta a titolo di garanzia sarà «*certa, liquida ed esigibile in tutto od in parte, ovvero incamerata definitivamente dal committente, solo in un momento successivo, all'esito del collaudo dei lavori appaltati e della verifica dell'esatto adempimento del contratto*», viene affermata la correttezza della procedura che prevede la fatturazione di quanto incassato al netto della ritenuta a garanzia e, soltanto dopo il collaudo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, la fatturazione delle ritenute di garanzia operate con esposizione della relativa IVA.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'*Istante* fa presente che ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, «*Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo*», con la conseguenza che l'IVA calcolata sulla quota corrispondente alle ritenute di garanzia sarà considerata esigibile solo al

termine del contratto, previa verifica della conformità della prestazione e della regolarità contributiva della *Società*.

Al riguardo, *l'Istante* evidenzia che la fattura indicante l'importo complessivo della prestazione resa, comprensivo delle ritenute di garanzia, creerebbe una distorsione del meccanismo alla base dello *split payment*, di cui all'art 17 *ter* d.P.R. n. 633/1972, ciò in quanto si altererebbe l'effettiva base imponibile che andrebbe fatturata, comportando per *l'Istante* l'obbligo di provvedere ad un versamento parziale dell'IVA rispetto all'importo dell'imposta esposto in fattura.

*L'Istante* prosegue asserendo che la modalità di fatturazione applicata dalla *Società* andrebbe in contrasto anche con il disposto di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, in forza del quale «*il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile [...]»*, condizione che, per l'importo corrispondente alle ritenute di garanzia, si verificherebbe solo al termine del contratto, comportando, dunque, una discordanza tra l'importo dell'Iva esposta in fattura e quella versata all'Erario.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Al fine di stabilire i criteri di fatturazione delle ritenute a garanzia applicate nel caso di specie, assume rilevanza la natura di tale addebito e il momento in cui si realizza il presupposto impositivo cui consegue l'esigibilità dell'imposta.

Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina attualmente il Codice dei contratti pubblici (di seguito *Codice dei contratti pubblici*) all'articolo

11, comma 6, dispone che: *«In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva [...]».*

Per completezza espositiva, si rileva che, nell'ambito dei contratti di servizi e forniture l'articolo 116 del *Codice dei contratti pubblici* prevede che: *« I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali [...] Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni [...] Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici [...] Salvo motivate esigenze, le attività*

*di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.».*

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal sopra richiamato articolo 11 del *Codice dei contratti pubblici*, il punto 11 delle Condizioni Generali, allegate alla convenzione, prevede che *«Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva».*

L'addebito di dette ritenute (c.d. "ritenute a garanzia") sull'importo netto progressivo delle prestazioni è volto, in linea generale, a costituire la provvista necessaria per consentire al committente di ottemperare agli obblighi contributivi nell'eventualità in cui questi non siano stati assolti direttamente dall'appaltatore.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 44/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2023, ha chiarito che *«[...]l'istituto della ritenuta di garanzia, sebbene sia volto a disciplinare le procedure di pagamento e quindi afferisca materialmente alla fase dell'esecuzione del contratto, si raccorda da un punto di vista funzionale e teleologico alle altre disposizioni del codice poste a tutela del rispetto, da parte del soggetto affidatario o esecutore del contratto, degli obblighi contributivi e previdenziali, costituendone pertanto un'essenziale articolazione procedimentale. [...]*»

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, *«La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente*

*o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.»*

Ne consegue che le ritenute a garanzia concorrono a formare la base imponibile IVA in quanto, ai sensi del citato articolo 13, comma 1, il relativo ammontare è parte integrante del corrispettivo, pattuito contrattualmente, spettante all'appaltatore.

La riconducibilità di dette ritenute nella base imponibile dell'operazione risulta coerente con quanto esposto nella risoluzione del 28 giugno 2007 n. 146/E, con riferimento ad un caso simile, ossia relativamente alla detrazione del 20 per cento operata dal Ministero della difesa, in occasione del pagamento degli acconti alle ditte appaltatrici, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assistenziali e previdenziali previsti dal CCNL a loro carico, da versare solo qualora fosse stata accertata l'ottemperanza ai suddetti obblighi.

In tale circostanza si è detto che *«[...] la somma detratta dall'appaltante per le finalità sopra riportate rappresenta comunque parte integrante della controprestazione dovuta all'appaltatore e, pertanto, la stessa non può essere scomputata ai fini della determinazione del corrispettivo della prestazione di servizi da assoggettare ad IVA».*

Per individuare i criteri di fatturazione delle ritenute a garanzia, assume, altresì, rilievo il momento in cui si considera effettuata l'operazione.

Al riguardo, nel caso di specie, occorre fare riferimento all'articolo 17 *ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*), che al comma 1, come modificato

dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede che *«Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».*

Si rammenta che, a differenza del sistema dell'inversione contabile, lo *split payment* non incide nella fase dell'applicazione dell'imposta, ma solo in quella della sua riscossione. Ne consegue che tale meccanismo *«non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell'imposta in relazione all'operazione effettuata nei confronti dell'ente pubblico»* (cfr. circolare n. 15/E del 13 aprile 2015).

Il Decreto Ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 (di seguito *DM del 2015*), rubricato *«Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»*, all'articolo 3, comma 1, dispone che *«L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi».* Detta previsione deroga alla regola generale declinata dall'articolo 6 del decreto IVA, secondo cui *i)* l'IVA relativa alle cessioni di beni diventa esigibile con la consegna o spedizione dei beni, *ii)* quella relativa alle prestazioni di servizio con il pagamento del corrispettivo e, *iii)* per entrambe le operazioni, l'esigibilità è anticipata al momento della fatturazione se antecedente la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo Decreto, tuttavia, «*Le pubbliche amministrazioni [...] possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima*».

Pertanto, nelle ipotesi - come quella in esame - di prestazioni rese in regime di *split payment*, l'esigibilità dell'imposta si realizza alla data del pagamento del corrispettivo - nonostante lo stesso sia stato fatturato - salva la possibilità di optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione ovvero della registrazione della fattura, (cfr circolari n. 15/E del 2015 e n. 27/E del 2017).

La scelta per l'esigibilità anticipata può essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata. A tal fine, rileva il comportamento concludente del contribuente.

Tanto premesso, tornando al caso prospettato, la *Società* ha emesso la fattura in relazione all'intera prestazione resa evidenziando il corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi, comprensivo della quota relativa alla predetta ritenuta di garanzia.

Tale comportamento non è contrario alle disposizioni innanzi citate poiché, come già detto, è ammissibile che il prestatore di servizi fatturi il controvalore complessivo delle prestazioni rese - nonostante il corrispettivo non sia in tutto o in parte pagato - restando in ogni caso l'esigibilità ancorata al momento del pagamento dello stesso. Ciò, dunque, non determina un'anticipazione dell'obbligo di versamento dell'IVA (fatta salva la facoltà di deroga dell'acquirente).

In tale evenienza, all'atto della corresponsione del corrispettivo fatturato, l'*Istante* ne tratterrà una parte, precisamente lo 0,50 per cento, che provvederà a:

- a) versare direttamente all'istituto previdenziale o assicurativo nel caso in cui sia riscontrata l'irregolarità contributiva della *Società*;
- b) restituire alla *Società* previo riscontro della sua regolarità contributiva.

In entrambi i casi, trattandosi di fatture soggette al meccanismo dello *split payment*, l'importo corrisposto all'istituto previdenziale o assicurativo, oppure alla *Società* determina l'esigibilità della relativa IVA e dunque l'obbligo per l'*Istante* di versarla direttamente all'Erario.

Qualora l'*Istante* intenda avvalersi dell'opzione dell'esigibilità anticipata di cui all'articolo 3, comma 2 del *DM del 2015*, invece, l'IVA relativa all'intero corrispettivo indicato in fattura, comprensivo delle ritenute di garanzia, andrà versata anticipatamente rispetto al pagamento delle somme a titolo di ritenute di garanzia.

Concludendo, le criticità rappresentate dall'*Istante* non possono essere condivise.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM  
(firmato digitalmente)**

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte Indirette  
Ufficio - IVA

*Roma, 29 aprile 2013*

**FAX**

Da Ufficio IVA

A: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Numero Fax 06-84567555 Numero fogli 8 + il presente.

**OGGETTO:** Consulenza giuridica n. 954-11/2011, prot. N. 954-51174/2013

Si trasmette la risposta relativa alla richiesta di consulenza giuridica da voi presentata.  
**Si prega di confermare via telefax l'avvenuta ricezione della presente.**

**IL CAPO UFFICIO**



In particolare, l'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che ha sostituito, a decorrere dall'8 giugno 2011, il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - stabilisce che *"in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva"*.

In sostanza, in seguito all'approvazione del collaudo provvisorio (in base a stati di avanzamento dei lavori, S.A.L.), il committente corrisponde all'appaltatore l'importo trattenuto, a condizione che sia stato comprovato dal documento unico di regolarità contributiva (in seguito, "DURC"), rilasciato dagli enti previdenziali competenti, l'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi previsti a tutela dei lavoratori dipendenti.

Nei contratti di appalto stipulati nell'ambito dei rapporti privatistici le parti sono solite introdurre una clausola di garanzia che prevede la possibilità, per il committente, di effettuare la ritenuta di una quota del corrispettivo dovuto in funzione dell'esatto adempimento della prestazione da parte dell'appaltatore.

In base a tale clausola contrattuale, la quota di corrispettivo trattenuta è svincolata al verificarsi della condizione contrattualmente stabilita dalle parti (ad esempio, in seguito all'esito positivo del collaudo ovvero dopo il compimento di un periodo di osservazione dell'opera realizzata, successivamente alla consegna della stessa).

L'Associazione istante ha chiesto di conoscere, in relazione ad entrambe le ipotesi, le corrette modalità di fatturazione delle ritenute a garanzia, il cui importo viene corrisposto dai committenti soltanto al termine dei lavori (pubblici o di natura privatistica), in seguito al collaudo delle opere realizzate.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Per quanto concerne il settore degli appalti pubblici, l'Associazione istante ritiene che le imprese appaltatrici debbano emettere le fatture relative ai corrispettivi spettanti per i singoli S.A.L. al netto delle ritenute a garanzia in quanto il relativo importo - fino al momento in cui resta vincolato - non concorre a formare la base imponibile IVA del corrispettivo pattuito.

L'appaltatore emetterà la fattura relativa all'importo complessivo delle ritenute a garanzia soltanto al momento del collaudo, a seguito dell'effettiva corresponsione di tale importo da parte del committente. L'appaltatore, inoltre, è tenuto a fatturare al committente l'importo delle ritenute a garanzia anche qualora, in seguito ad irregolarità contributiva accertata dal DURC, tale importo, destinato all'assolvimento diretto degli obblighi contributivi, sia versato all'ente previdenziale.

Per quanto riguarda gli appalti stipulati nei rapporti privatistici, ad avviso dell'Associazione istante, le ritenute sul corrispettivo pattuito, preordinate contrattualmente a garanzia della corretta esecuzione dell'opera, non assumono rilevanza, ai fini IVA, e, conseguentemente, non devono essere fatturate, fino al momento in cui non siano svincolate, assumendo solo in tale momento la natura di corrispettivo.

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Al fine di stabilire le modalità di fatturazione delle ritenute a garanzia effettuate sia nel settore degli appalti pubblici sia in quello degli appalti privati, assume rilevanza la natura di tale addebito e il momento in cui si realizza il presupposto impositivo cui consegue l'esigibilità dell'imposta.

**1) Ritenute a garanzia nei lavori pubblici ai sensi del d.P.R. n. 207 del 2010**

Nel settore degli appalti pubblici le ritenute di garanzia, in misura pari allo 0,5 per cento, che - ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - il committente è tenuto ad operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni rese dall'appaltatore, costituiscono uno strumento per garantire il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli obblighi previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori dipendenti.

Secondo quanto rappresentato dall'Associazione istante, le ritenute sono operate dal committente sul corrispettivo spettante per i lavori parzialmente eseguiti (vale a dire per i singoli S.A.L.), in base al certificato di pagamento, redatto dall'appaltante, recante l'importo effettivamente liquidabile all'appaltatore e l'ammontare delle predette ritenute.

L'ammontare delle ritenute operate è corrisposto all'appaltatore ad avvenuta ultimazione dei lavori (vale a dire dopo il collaudo dell'opera realizzata ovvero dopo la verifica di conformità), soltanto previo rilascio, da parte degli enti previdenziali e assistenziali competenti, del documento unico di regolarità contributiva (di seguito, "DURC") attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali da parte dell'appaltatore, in base alla normativa di riferimento.

Qualora venga accertato, in capo all'appaltatore, un inadempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, il committente/stazione appaltante provvede a versare direttamente agli enti previdenziali l'importo corrispondente all'entità della violazione, utilizzando l'ammontare delle ritenute a garanzia.

L'addebito sui singoli S.A.L. delle ritenute in argomento è volto, pertanto, a costituire la provvista necessaria per consentire al committente di ottemperare agli obblighi contributivi nell'eventualità in cui questi non siano stati assolti direttamente dall'appaltatore.

Le ritenute concorrono a formare la base imponibile IVA in quanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, il relativo ammontare è parte integrante del corrispettivo, pattuito contrattualmente, spettante all'appaltatore.

La riconducibilità delle ritenute nella base imponibile dell'operazione è coerente con i chiarimenti resi nella risoluzione 28 giugno 2007, n. 146/E, con la quale è stato precisato che la ritenuta del 20 per cento operata dall'appaltante in seguito all'accertamento di un inadempimento delle imprese appaltatrici degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dal CCNL concorre a formare la base imponibile su cui calcolare l'IVA.

Per individuare la corretta modalità di fatturazione delle ritenute a garanzia, assume, altresì, rilievo il momento di effettuazione dell'operazione.

Tale momento, che in linea generale, coincide con quello in cui l'IVA diviene esigibile (e sorge il diritto dell'erario a richiedere l'imposta) per le prestazioni di servizi si realizza, ai sensi dell' art. 6, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, all'atto del pagamento del corrispettivo. Peraltro, ai sensi del successivo quarto comma della medesima disposizione, qualora prima del pagamento del corrispettivo sia emessa fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura stessa.

Tuttavia, per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali, l'art. 6, sesto comma, prevede che l'emissione della fattura, in assenza del pagamento del corrispettivo, realizza il momento di effettuazione dell'operazione ma non quello dell'esigibilità dell'imposta che è, comunque, rinviato al momento del pagamento del corrispettivo.

In base a quanto rappresentato nell'istanza, per l'applicazione delle ritenute a garanzia di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, il committente corrisponde all'appaltatore l'importo dovuto in base al S.A.L. (ossia in base al valore delle opere realizzate) previa emissione, da parte di quest'ultimo, di fatture che evidenziano l'importo del corrispettivo spettante per il singolo S.A.L. già decurtato della ritenuta di garanzia.

L'ammontare delle ritenute è materialmente corrisposto all'appaltatore in sede di liquidazione del saldo finale.

Stante la natura di corrispettivo dell'importo trattenuto, si ritiene che debba trovare applicazione la regola di carattere generale prevista dall'art. 6, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate (e l'imposta diviene esigibile) all'atto del pagamento del corrispettivo.

Pertanto, al momento del pagamento dei singoli S.A.L., l'impresa appaltatrice emette nei confronti del committente una fattura non comprensiva dell'importo delle ritenute a garanzia.

L'importo delle ritenute a garanzia, invece, assume rilevanza, ai fini IVA, e, conseguentemente, deve essere fatturato al committente, nel momento in cui, in seguito al collaudo provvisorio, viene corrisposto all'appaltatore ovvero, in caso di inadempienze imputabili a quest'ultimo e accertate in base al DURC, quando il relativo ammontare viene erogato, dal committente, direttamente agli enti previdenziali interessati per assolvere il debito contributivo dell'appaltatore.

Resta inteso che, qualora la fattura relativa al S.A.L. rechi anche l'importo della ritenuta a garanzia, l'operazione si considera effettuata anche in relazione a tale ammontare, nei termini di cui all'art. 6, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

## **2) Ritenute a garanzia negli appalti privati**

Secondo quanto rappresentato dall'Associazione istante, nel settore degli appalti di lavori privati è prassi ormai consolidata mutuare dalla normativa in materia di appalti pubblici l'applicazione delle ritenute a garanzia. Peraltro, diversamente dalle ritenute previste dal codice dei contratti pubblici, le ritenute operate dal committente privato, all'atto del pagamento del corrispettivo relativo ai singoli S.A.L., sono volte principalmente a garantire la corretta esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore.

A conclusione dei lavori, qualora sia accertata un'irregolarità nell'esecuzione degli stessi, l'ammontare delle ritenute viene definitivamente trattenuto dal committente, in misura pari all'entità del danno derivante dall'inadempimento dell'appaltatore.

Diversamente, vale a dire in caso di regolare esecuzione dell'opera, le ritenute, in sede di conclusione dei lavori, sono svincolate e imputate al corrispettivo dovuto all'appaltatore.

In merito alla rilevanza fiscale di tali ritenute, si evidenzia che, in base all'art. 15, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, "*non si tiene conto in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto*". Pertanto, la base imponibile IVA dell'operazione non può essere decurtata dell'ammontare delle ritenute effettuate a titolo di penalità.

L'appaltatore, conseguentemente, è tenuto, in tal caso, ad applicare l'IVA e ad emettere la relativa fattura sull'intero importo pattuito come corrispettivo.

Per quanto riguarda il momento in cui si realizza il presupposto impositivo cui consegue l'esigibilità dell'imposta ed i connessi obblighi di fatturazione, si rende applicabile anche in questo caso la regola di carattere generale di cui all'art. 6, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Le ritenute a garanzia operate dal committente, attesa la natura di corrispettivo delle stesse, dovranno essere fatturate dall'appaltatore:

- al momento dell'effettiva erogazione [coincidente con l'esito positivo del collaudo e, dunque, con l'accettazione dell'opera]; ovvero
- al momento in cui le stesse sono trattenute definitivamente dal committente, a titolo di penalità per "*irregolarità nell'esecuzione del contratto*".

Si segnala che i chiarimenti anzidetti in ordine alle modalità di fatturazione delle ritenute a garanzia sia nell'ambito degli appalti pubblici sia nell'ambito degli appalti privati, risultano, altresì, coerenti con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 5 ottobre 2012, n. 16977, chiamata a pronunciarsi in merito alla fatturazione delle ritenute a garanzia del corretto adempimento (*rectius*, della corretta esecuzione dei lavori) nell'ambito dei contratti di appalto stipulati nel settore privato.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato che dette ritenute possono considerarsi corrispettivo, al fini fiscali, soltanto dopo l'avvenuto collaudo dell'opera in quanto è da quel momento che gli importi corrispondenti diventano certi nell'*an* e nel *quantum*, vale a dire liquidi ed esigibili per il committente.

Pertanto, a fronte del pagamento di ciascun SAL, non sussiste un obbligo di fatturazione delle somme trattenute dal committente a titolo di garanzia, venendo i relativi importi svincolati, e dunque erogati al prestatore a titolo di corrispettivo, solo all'esito del collaudo.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Arturo Betunio



## **U22-25 - Obbligo assicurativo per le imprese contro i danni catastrofali**

**A partire dal 31 marzo 2025, sarà obbligatorio per tutte le imprese sottoscrivere una polizza assicurativa contro calamità naturali. Si tratta di eventi classificati come terremoti, alluvioni e frane**

Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio, completa il quadro normativo sull'obbligo di assicurazione catastrofale, L'articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023). Tale decreto definisce con maggiore dettaglio i contenuti delle polizze come l'ambito di applicazione dell'obbligo assicurativo, inclusi i beni assicurati e gli eventi catastrofali coperti, così come le sanzioni previste per le violazioni.

Originariamente fissato al 31 dicembre 2024, tale obbligo è stato prorogato al 31 marzo 2025 dal D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024.

Per una trattazione completa degli aspetti operativi, si rimanda al documento sotto riportato.

**OBBLIGO DI ASSICURAZIONE  
PER LE IMPRESE CONTRO I  
DANNI CATASTROFALI**

**ASPETTI OPERATIVI**

**28 febbraio 2025**

# L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO I DANNI CATASTROFALI: ASPETTI OPERATIVI

## FINALITA' E RIFERIMENTI NORMATIVI

**L'articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023)** ha introdotto, per la prima volta in Italia, un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali.

L'obiettivo di questa misura sembra essere duplice: da un lato, ridurre probabilmente il peso economico delle calamità naturali sul bilancio statale; dall'altro, consentire alle imprese di ottenere indennizzi in tempi più rapidi.

L'obbligo assicurativo, originariamente fissato al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio, è stato prorogato fino **al 31 marzo 2025** in virtù del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202. Tale obbligo è vincolante indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto e dalle relative norme transitorie stabilite al suo interno.

La legge n. 213/2023 aveva rinviato ad un successivo decreto la possibilità di stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione nonché le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi. In attuazione di tale previsione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato **il Decreto n.18 del 30 gennaio 2025**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 che inquadra e definisce, in particolare i seguenti aspetti:

- ambito di applicazione
- beni oggetto di copertura
- definizione degli eventi catastrofali
- determinazione del premio
- franchigia, massimali e limiti di indennizzo
- modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità
- limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici
- disposizioni transitorie.

## CONTENUTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

### AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO - chi è assicurato ?

Rif. normativi: Art. 1 comma 101 L. 213/2023 e Art. 1 co. 1 lett. a) DM

L'obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, **tutte le imprese** tenute all'iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia (sono quindi esclusi i professionisti). Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l'attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195 del c.c..

### ESCLUSIONI

Sono **escluse** dall'obbligo assicurativo **le imprese agricole** di cui all'art. 2135 del codice civile alle quali continua ad applicarsi la disciplina del *Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità* stabilita dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

### AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO - che cosa è assicurato ?

Rif. normativi: Art. 1 comma 101 L. 213/2023 e Art. 1 co. 1 lett. b) DM

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei **danni, direttamente cagionati dall'evento calamitoso**, agli immobili previsti all'articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa:

- **terreni** ossia fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- **fabbricati** ossia l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni; ad esempio, se un'azienda possiede una fabbrica che subisce danni strutturali a causa di un terremoto, la polizza catastofale coprirà i costi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati. Può accadere che la sede dell'impresa sia collocata all'interno di un fabbricato e in tal caso la polizza coprirà solo i danni all'immobile di proprietà con relative pertinenze e in quota parte le parti comuni/condominiali.
- **impianti e macchinari**: vi rientrano tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata

dall'assicurato; ad esempio, se un impianto di produzione viene allagato e i macchinari all'interno vengono danneggiati, la polizza aiuterebbe a coprire i costi di riparazione o sostituzione.

- **attrezzature industriali e commerciali:** vi rientrano macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. (es. macchine operatrici); ad esempio se un'azienda subisce un evento catastrofe che danneggia le attrezzature usate in ambito industriale o commerciale la polizza interverrà per facilitare la sostituzione o la riparazione.

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO – che cosa non è assicurato ?**

Rif. normativi: *Art. 1 comma 101 L. 213/2023 e Art. 1 co. 2 e 3 DM*

**Non sono assicurabili:** i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Il divieto posto appare estremamente generico in quanto sembrerebbe includere anche i casi di abusi che potrebbero essere sanati secondo la normativa vigente. Ciò potrebbe comportare che un'impresa non sia a conoscenza dello stato di conformità dell'immobile e, di conseguenza, si renda necessaria una verifica di legittimità sullo stesso prima di poter sottoscrivere la polizza assicurativa. Durante questo periodo di verifica, tuttavia, l'immobile rischierebbe di rimanere privo di copertura assicurativa, esponendo il proprietario a potenziali rischi non tutelati.

#### **Non sono coperti i danni:**

- conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; si tratta di una locuzione probabilmente tipica del gergo assicurativo ma che può far sorgere dubbi su cosa sia effettivamente escluso dalla copertura prestandosi a possibili incomprensioni in caso di sinistro;
- conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

#### **EVENTI CATASTROFALI – quali eventi sono assicurati ?**

Rif. Normativi: *Art. 1 comma 101 L. 213/2023 e Art. 3 DM*

Gli eventi catastrofici che determinano l'indennizzabilità dei danni sono:

- a) **sismi**
- b) **alluvioni, inondazioni, esondazioni**

### c) frane

Dalla definizione adottata per “sisma” sembra che siano esclusi specifici fenomeni geologici come il bradisismo. Questa esclusione solleva qualche perplessità circa la copertura assicurativa per danni causati da tali movimenti del suolo, non ricondotti direttamente a eventi sismici tradizionali, suggerendo la necessità di un chiarimento.

La definizione di alluvione, inondazioni ed esondazioni fornita dal Decreto sembra non includere fenomeni meteorologici intensi come le cosiddette "bombe d'acqua", eventi che, data la loro crescente frequenza e intensità, dovrebbero essere considerati all'interno delle coperture assicurative. Le bombe d'acqua, caratterizzate da precipitazioni estremamente intense in un breve lasso di tempo, possono provocare danni significativi e improvvisi, simili a quelli causati da alluvioni o inondazioni tradizionali.

Sembrerebbero non inclusi anche i danni conseguenza di un incendio presumendo che tali danni non siano correlati a eventi naturali.

<b>IMPRESE DI ASSICURAZIONI AUTORIZZATE ALL STIPULA DELLE POLIZZE E OBBLIGATORIETA' – quali compagnie di assicurazione sono abilitate ?</b>
---

Rif. Normativi: <i>Art. 1 commi 103 L. 213/2023 e Art. 1 co. 1 lett.c) DM</i>
---

Le imprese autorizzate alla stipula sono le imprese abilitate all'esercizio in Italia del “Ramo 8” (*incendio ed elementi naturali*).

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

<b>SCOPERTO, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO – ci sono limiti di copertura ?</b>
---

Rif. Normativi: <i>Art. 1 comma 104 L. 213/2023 e art. 6 DM</i>
---

Le polizze possono preveder uno scoperto o franchigia non superiore al 15%.

<b>COSA SUCCEDE IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE – sono previste sanzioni ?</b>
--

Rif. Normativi: <i>Art. 1 comma 102 e 107 L. 213/2023</i>
---

Si stabilisce che per le imprese soggette all'obbligo di assicurazione, l'inadempimento sia valutato “*ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche*” Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofici.

Tuttavia, l'espressione utilizzata "sia valutato" potrebbe non implicare delle conseguenze dirette in caso di mancato rispetto dell'obbligo assicurativo. Questo apre a diverse interpretazioni sul necessario collegamento tra la presenza dell'assicurazione e l'accesso ai "fondi pubblici".

Inoltre, non è stato specificato se, per accedere a sovvenzioni pubbliche in futuro, sia sufficiente che l'impresa abbia una copertura assicurativa al momento della domanda o se l'ente pubblico coinvolto verificherà la situazione assicurativa dell'impresa retroattivamente fino al 31 marzo 2025, negando l'agevolazione se la polizza è stata stipulata dopo tale data. La prima interpretazione sembra, tuttavia, essere quella giuridicamente più sostenibile.

In via generale, si evidenzia, che sarebbe da chiarire più in generale la questione relativa alla possibilità di ottenere contributi pubblici per i danni non coperti dalle polizze catastrofali. In altre parole, si rileva che, in assenza di indicazioni chiare, non si può affermare con certezza che le imprese, anche senza una copertura assicurativa completa, potranno fare affidamento su risorse pubbliche per la compensazione dei danni non assicurati.

È previsto anche un obbligo a contrarre imposto alle compagnie di assicurazione. Qualora queste ultime rifiutino o eludano tale obbligo, incluso il mancato rinnovo delle polizze, saranno soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria imposta dall'IVASS. L'importo della sanzione varia da 100 mila a 500 mila euro.

<b>DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI</b>
---

Rif. Normativi: Art. 1 comma 104 L. 213/2023 e Art. 4 DM
--

La norma stabilisce che il premio assicurativo, ossia l'importo che l'assicurato deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione, "**è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati**".

In base a questa definizione, che riprende quanto statuito dal comma 4 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e commentato in maniera critica dall'Ance nel corso dell'audizione in Parlamento, le imprese localizzate nei territori caratterizzati da un rischio catastrofale elevato saranno chiamate, verosimilmente, a corrispondere premi molto più elevati rispetto alle imprese localizzate in zone del paese meno rischiose.

Da informazioni informali, il valore medio nazionale del premio potrà oscillare tra il 2 e il 4 per mille. E' facilmente prevedibile, però, che nelle zone caratterizzate da maggiore rischiosità, il premio possa collocarsi al di sopra di questo intervallo di prezzo.

## CAPACITÀ DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

Rif. Normativi: art. 5 DM

Il comma 1 dell'art. 5, riprendendo quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2024, stabilisce che *“ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio definita dall'organo amministrativo [...], definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi [...], la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio”*.

Il comma 2 prevede che *“i limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1, sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE”*.

Il comma 3 statuisce che *“le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1, cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia”*.

Al momento, dalle elaborazioni effettuate dal sistema delle assicurazioni, non vi sarebbero vincoli patrimoniali sistemici che impedirebbero alle imprese di soddisfare l'obbligo assicurativo.

## MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO

Rif. Normativi: Art. 7 DM

La norma fissa 3 fasce di Massimali (o Limiti di indennizzo<sup>1</sup>):

Per la fascia **fino a 1 milione di euro** di Somma Assicurata non vi è un massimale perché il Limite di indennizzo è pari alla somma Assicurata;

Per la fascia **da 1 milione a 30 milioni** di Somma Assicurata, il Limite di indennizzo è pari al 70% della Somma Assicurata.

Per la fascia **superiore a 30 milioni** di Somma Assicurata, la determinazione di Massimali o Limiti di indennizzo è rimessa alla **libera negoziazione delle parti**.

---

<sup>1</sup> Limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.

## TRASPARENZA DELL'OFFERTA ASSICURATIVA

Rif. Normativi: Art. 8 DM

È previsto che le “imprese di assicurazione mettano a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate sul territorio nazionale”.

## DECORRENZA DELL'OBBLIGO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE – quando scatta l'obbligo di sottoscrizione delle polizze e di adeguamento di quelle esistenti?

Rif. Normativi: *Art. 1 comma 101 L. 213/2023 e Art. 11 DM*

**Le imprese che rientrano tra i soggetti obbligati sono tenute a sottoscrivere le polizze contro eventi catastrofali entro il 31 marzo 2025** e ciò a prescindere dalla data di entrata in vigore del decreto e dall'adeguamento delle polizze da parte delle compagnie.

Il periodo transitorio specificato nel Decreto mira, invece, a garantire che tutte le polizze assicurative siano aggiornate in conformità con le disposizioni legislative entro un tempo definito.

Le compagnie devono predisporre, anche adeguando schemi già in uso, modelli di polizza conformi alla normativa **entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto**.

**Per le polizze già in vigore**, l'adeguamento diventa effettivo dal momento del primo rinnovo o quietanzamento successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Questo consente agli assicurati di non subire interruzioni nelle loro coperture esistenti.

Inoltre, il Decreto prevede che in caso di un evento catastrofico che si verificasse o si fosse verificato prima del 31 marzo 2025 le compagnie assicurative potranno rivedere le proprie tariffe per garantire l'adeguatezza delle offerte.

## **U23-25 - Coperture a verde: la norma Uni 11235 per un'edilizia più sostenibile e città più belle**

**Le coperture a verde migliorano l'efficienza energetica degli edifici e la sostenibilità urbana. La norma Uni 11235:2015 fornisce linee guida per progettazione, realizzazione e manutenzione, garantendone prestazioni e durabilità. Oltre a ridurre i consumi e gestire le acque meteoriche, favoriscono biodiversità e mitigano l'isola di calore. Un'opportunità per un'edilizia più sostenibile e resiliente**

L'edilizia del futuro, sempre più orientata alla sostenibilità, guarda con crescente interesse alla copertura a verde degli edifici, una soluzione innovativa per potenziare l'efficienza energetica del costruito e, allo stesso tempo, per migliorare l'estetica delle nostre città.

In Italia la normativa di riferimento è la UNI 11235 che, sviluppata per il clima mediterraneo, definisce i criteri di progettazione, esecuzione e manutenzione di questo tipo di coperture, dai green roof ai giardini pensili, tenendo conto del contesto.

Le coperture a verde migliorano l'isolamento termico e acustico degli edifici. Sono, infatti, un isolante naturale che protegge dai rumori esterni e dalla dispersione di calore, in inverno, e dalla calura, in estate, riducendo così significativamente i consumi per il riscaldamento e il raffrescamento.

Contribuiscono, inoltre, alla gestione delle acque meteoriche, assorbendo l'acqua in eccesso e riducendo il rischio di sovraccaricare le reti fognarie, e favoriscono la biodiversità di flora e fauna in ambienti urbani.

Queste oasi verdi, oltre a migliorare la qualità dell'aria in città e dare vantaggi ambientali, offrono anche benefici economici e sociali. In alcuni casi, infatti, queste coperture possono essere trasformate in giardini pensili, destinati alle attività all'aperto, come luoghi di relax o anche spazi per favorire la socialità dei suoi abitanti. Senza contare che l'integrazione di elementi naturali, come piante e vegetazione, crea un impatto visivo positivo che contribuisce a un'estetica più gradevole e a una migliore percezione dello spazio, migliorando l'aspetto urbano.

La norma UNI 11235 introduce, inoltre, il concetto di sistema: la sua natura integrata, che copre aspetti tecnici e normativi, offre un supporto robusto e completo, promuovendo una progettazione consapevole e attenta ai temi della sostenibilità, come viene oggi richiesto al mondo delle costruzioni.

Di seguito la nota di approfondimento.

# Nota di approfondimento Coperture a verde

Marzo 2025

## Coperture a verde: efficienza energetica e sostenibilità con la norma UNI 11235 “Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde”

Le coperture a verde sono soluzioni sempre più diffuse nel panorama dell'edilizia sempre più attenta agli aspetti ambientali. Questi giardini non solo trasformano i tetti degli edifici in oasi verdi, ma offrono una serie di vantaggi ambientali, economici e sociali.

Grazie alla combinazione dei diversi strati che le compongono, le coperture a verde migliorano l'isolamento termico degli edifici, riducendo i consumi per riscaldamento e raffrescamento. Contribuiscono anche alla gestione delle acque meteoriche, assorbendo l'acqua in eccesso e riducendo il rischio di sovraccarico delle reti fognarie. Allo stesso tempo, favoriscono la biodiversità, creando habitat per flora e fauna in ambienti urbani. Con il crescente impegno verso la sostenibilità, queste soluzioni stanno diventando un elemento chiave nella progettazione di città più resilienti e vivibili.

In questo contesto anche la direttiva UE 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici, nella premessa n.17, riconosce e promuove l'adozione di soluzioni naturali, tra cui i tetti verdi e i muri verdi. Tale direttiva sottolinea come queste soluzioni siano in grado di ridurre la domanda di energia, limitando la necessità di riscaldamento e raffrescamento, contribuendo in modo significativo a migliorare la prestazione energetica complessiva degli edifici.

Tutto ciò, però, richiede che le coperture a verde siano progettate, realizzate e mantenute correttamente. A tal fine, un utile riferimento per gli operatori del settore è la norma UNI 11235:2015 “Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde”, i cui contenuti principali sono di seguito illustrati.

### Obiettivi generali di una copertura a verde

Le coperture a verde sono progettate per soddisfare una vasta gamma di esigenze, che variano a seconda delle necessità specifiche di ciascun progetto. In alcuni casi, queste coperture possono essere trasformate in veri e propri **giardini pensili**, destinati a attività all'aperto, come luoghi di relax o spazi sociali. Questi giardini sono fruibili sia in contesti privati che pubblici, come alberghi, ospedali, centri commerciali e condomini. In ambienti urbani, dove lo spazio disponibile a livello del suolo è ridotto, queste soluzioni rappresentano un'opportunità unica per sfruttare aree altrimenti inutilizzabili, aggiungendo valore alla città e migliorando la **qualità della vita** dei suoi abitanti.

In altri casi, l'obiettivo principale delle coperture a verde è di natura estetica e architettonica. In questi progetti, tali sistemi svolgono un ruolo importante nel migliorare l'aspetto visivo dell'edificio e nel **valorizzare il paesaggio urbano** circostante. L'integrazione di elementi naturali come piante e vegetazione crea un impatto visivo positivo, che contribuisce a un'estetica più gradevole e a una migliore percezione dello spazio, migliorando l'aspetto urbano in generale.

Oltre ai vantaggi estetici, le coperture a verde offrono benefici dal punto di vista delle prestazioni ambientali degli edifici. In particolare, sono in grado di migliorare l'efficienza energetica, agendo come un **isolante naturale**. Durante l'inverno, queste coperture contribuiscono a ridurre la dispersione di calore, mentre in estate ne limitano l'accumulo, rendendo gli ambienti interni più

freschi e confortevoli. In aggiunta, questi sistemi migliorano l'acustica, assorbendo parte dei rumori esterni.

Le piante e la vegetazione delle coperture a verde assorbono l'acqua, che viene trattenuta negli strati drenanti, riducendo il deflusso superficiale e migliorandone la qualità che eventualmente raggiunge i sistemi fognari oltre a limitarne la quantità. Inoltre, proprio grazie alla presenza della vegetazione, le coperture a verde contribuiscono a ridurre il fenomeno delle **isole di calore urbane**, abbassando la temperatura ambientale nelle città durante i periodi estivi.

Anche a livello ecologico, queste soluzioni sono estremamente vantaggiose. Favoriscono la **biodiversità**, creando habitat per la fauna locale e contribuendo alla creazione di spazi verdi dove prima c'erano solo superfici costruite. Questi spazi possono diventare rifugi per insetti, uccelli e altre specie animali, supportando l'equilibrio ecologico urbano. Inoltre, le coperture a verde aiutano a ridurre l'impatto visivo degli edifici, integrandoli meglio nel paesaggio circostante e recuperando in parte le caratteristiche ambientali originali del luogo.

## Struttura della copertura

Nel **capitolo 5** della Norma UNI 11235:2015 sono definiti i criteri relativi alla progettazione delle coperture a verde. Questa segue un approccio tipicamente **bottom-up**, che implica l'organizzazione della struttura a partire dalla base, per poi definire progressivamente gli strati superiori che compongono l'intero sistema. Ogni strato ha una funzione specifica, che si integra perfettamente con gli altri per garantire la durabilità e l'efficienza della copertura nel tempo. La sequenza degli strati è cruciale, poiché il corretto funzionamento di una copertura a verde dipende dalla sinergia tra di essi, dalla protezione contro le infiltrazioni d'acqua alla gestione ottimale delle risorse idriche. Al di sopra del supporto portante si trova la **membrana impermeabilizzante**, che riveste un ruolo determinante nel garantire sia la tenuta all'acqua che la protezione dalle radici (paragrafo 8.2). Questa membrana deve essere progettata per evitare qualsiasi infiltrazione, proteggendo la struttura sottostante. Essendo un elemento fondamentale, la membrana deve essere resistente alle sollecitazioni meccaniche, all'invecchiamento e deve sopportare l'aggressione delle radici. La manutenzione delle membrane può risultare complessa, in quanto una volta posata, qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione implica lo spostamento degli strati soprastanti, inclusa la vegetazione.

È importante progettare la copertura con soluzioni che impediscano il passaggio orizzontale dell'acqua in caso di infiltrazioni, come l'adozione di membrane posate in totale adesione o la creazione di **settori compartimentati** per facilitare eventuali riparazioni. Le membrane, che possono essere in bitume polimero-elastomeriche (SBS), bitume polimero-plastomeriche (APP) o sintetiche (PVC, poliolefine), devono essere scelte in base a specifiche esigenze legate alla loro flessibilità, alla resistenza al carico e alle temperature, per garantirne l'efficienza nel tempo.

Procedendo verso l'alto, un ruolo cruciale è ricoperto dallo **strato drenante**, la cui funzione è quella di gestire correttamente le acque meteoriche e favorire il deflusso dell'umidità (paragrafo 8.5). Il drenaggio efficace impedisce il ristagno dell'acqua sulla copertura, riducendo il rischio di danni strutturali. Gli elementi drenanti possono essere realizzati con aggregati naturali o elementi preformati, a seconda delle necessità progettuali e delle caratteristiche ambientali.

A livello progettuale deve essere dimensionata la capacità drenante di questo strato, in funzione dell'intensità di pioggia critica, dell'inclinazione del solaio e della geometria della copertura.

Gli aggregati naturali, come pomice, lapillo, tufi geolitici, sono in grado di accumulare acqua, contribuendo così a una sua gestione più equilibrata. Questi materiali, tuttavia, devono essere scelti con attenzione, evitando l'uso di materiali che possono comportare carichi eccessivi sulla copertura. Gli elementi preformati, invece, sono soluzioni più leggere e possono essere composti da materiali come pannelli in plastica, polistirene estruso, poliestere, polipropilene, polistirene espanso o polietilene. In entrambi i casi, i materiali devono rispettare rigorosi standard tecnici per garantire la longevità e l'efficienza del sistema drenante.

Al di sopra dello strato drenante si trova l'**elemento filtrante**, il cui ruolo è quello di prevenire il passaggio di particelle fini dallo strato colturale verso il sistema di drenaggio, mantenendo la funzionalità di quest'ultimo nel tempo (paragrafo 8.7). Questo strato, solitamente un geotessile non tessuto, deve avere una permeabilità almeno dieci volte superiore a quella dello strato colturale. Questo garantisce che l'acqua possa defluire senza trasportare particelle che potrebbero ostruire i canali drenanti, compromettendo l'efficienza del sistema.

L'elemento filtrante deve essere scelto e posato con grande attenzione, poiché la sua capacità di resistere all'ostruzione è cruciale per il funzionamento a lungo termine del sistema. Inoltre, deve essere progettato per resistere alle condizioni ambientali, mantenendo la sua integrità nel tempo. Questo strato è fondamentale per proteggere il drenaggio dalle particelle fini che provengono dallo strato colturale, evitando che l'intero sistema si intasi e smetta di funzionare correttamente.

Infine, lo **strato colturale**, meglio denominato substrato, che costituisce il mezzo in cui le piante crescono, è il cuore del sistema, è quello che condiziona le prestazioni del sistema ed è l'elemento visibile della copertura a verde (paragrafo 8.8). Questo è composto da una miscela di materiali che forniscono alle piante il supporto strutturale, nutrizionale e idrico necessari per la loro crescita. A seconda della tipologia di copertura (intensiva o estensiva), la profondità e la composizione dello strato colturale variano. In generale, questo strato deve essere ben drenato per evitare ristagni d'acqua che possano danneggiare le radici delle piante, e deve essere sufficientemente profondo per garantire un buon sviluppo vegetale.

Lo strato colturale deve soddisfare caratteristiche specifiche per garantire un adeguato supporto alla vegetazione e un'efficace gestione idrica. Le principali proprietà da considerare includono il fuso granulometrico, che determina la distribuzione delle dimensioni delle particelle, e la velocità di infiltrazione, che influisce sulla rapidità con cui l'acqua penetra nel substrato. La conducibilità elettrica, legata alla presenza di sali minerali, nonché la capacità di scambio cationico sono indicatori importanti per la salute delle piante, in quanto influenzano l'assorbimento dei nutrienti.

Altre caratteristiche rilevanti sono la sostanza organica, che migliora la fertilità e la struttura del substrato, e la porosità totale, fondamentale per consentire il corretto drenaggio e l'ossigenazione delle radici. La capacità di ritenzione idrica, l'acqua disponibile per la vegetazione, e il volume di aria nel substrato sono determinanti per mantenere un buon equilibrio tra umidità e ossigeno.

## Manutenzione delle opere a verde

Nel **capitolo 11**, la norma UNI 11235:2015 tratta anche della manutenzione delle opere a verde, che può essere suddivisa in quattro sotto-tipologie principali, ognuna con obiettivi specifici e modalità di intervento diverse, finalizzate a garantire il mantenimento della funzionalità della copertura nel tempo.

La **manutenzione di avviamento per il controllo** è la prima fase del processo e comprende tutte le attività necessarie per il raggiungimento di uno stato di controllo ottimale. In questa fase, si effettuano operazioni mirate a proteggere lo strato colturale e la vegetazione da eventuali rischi di erosione idrica ed eolica. Tali interventi sono fondamentali per creare una base stabile per la **crescita delle piante**, evitando che fattori esterni compromettano la loro radicazione e l'efficacia del sistema di drenaggio.

La **manutenzione di avviamento a regime** si applica principalmente alle coperture a verde estensive, concentrandosi sul passaggio dallo stato iniziale alla manutenzione ordinaria. Sebbene le lavorazioni siano simili a quelle di avviamento, in questa fase gli interventi vengono eseguiti con una frequenza e intensità inferiore, in modo da stabilizzare ulteriormente l'ambiente e assicurare che le piante possano **crescere in modo autonomo**, riducendo progressivamente la necessità di interventi costanti.

La **manutenzione ordinaria** ha l'obiettivo di preservare nel tempo l'efficienza della copertura a verde. Si tratta di un insieme di interventi agronomici regolari che variano in funzione delle caratteristiche del progetto, delle condizioni climatiche e dell'evoluzione della coltura. Questi interventi includono **operazioni di controllo** della vegetazione, concimazione, irrigazione e potatura, sempre eseguite con attenzione per evitare danni alla stratigrafia e per non compromettere la funzionalità degli strati drenanti e della membrana impermeabilizzante. È fondamentale che queste operazioni vengano svolte senza sovraccaricare la struttura con macchinari non adeguati e senza danneggiare i delicati strati superiori.

La **manutenzione straordinaria** viene eseguita solo in caso di situazioni particolari che richiedono interventi urgenti. Eventi meteorologici eccezionali, l'insorgenza di fitopatologie gravi o altre problematiche impreviste sono le principali cause che attivano questa fase. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono essenziali per **ripristinare rapidamente la funzionalità** della copertura a verde e prevenire danni a lungo termine.

In tutte le fasi, è fondamentale seguire un approccio mirato e attento, che rispetti la struttura della copertura esistente e permetta di mantenere la funzionalità nel lungo periodo, evitando danni dovuti a sovraccarichi o ad attrezzature inadeguate.

## Conclusioni

La norma UNI 11235:2015, costruita per il clima mediterraneo al contrario di altre norme che fanno riferimento a climi diversi dal nostro, come quello continentale, introduce il concetto di sistema, e in quanto tale può fornire dati prestazionali precisi, in modo da integrare il verde pensile nel progetto, ottenendo una situazione win-win; da un lato si realizza una copertura di elevata qualità, dall'altro si ottengono ottimizzazioni ed economie sulla scala di progetto.

Essendo una norma prestazionale, una copertura a norma UNI consente all'investitore e alla Direzione Lavori di esercitare una valutazione ed un controllo oggettivo sulla realizzazione.

La norma UNI 11235:2015 si configura, quindi, come uno strumento essenziale in grado di guidare nella progettazione delle coperture a verde, ma anche di garantire un quadro di riferimento per tutte le parti coinvolte nel processo, dal progettista al committente. La sua natura integrata, che copre aspetti tecnici e normativi, offre un supporto robusto e completo, promuovendo una progettazione consapevole e attenta. Ogni elemento della copertura a verde, dallo strato colturale alla membrana impermeabilizzante, fino alla gestione del drenaggio e della manutenzione, deve essere trattato con cura e competenza.

## **U24-25 - Rentri, gli ultimi chiarimenti del Ministero dell'Ambiente** **Pubblicate sul sito dedicato al Rentri alcune Faq sull'utilizzo e sulle modalità di compilazione dei nuovi format di Fir e Registro carico e scarico**

Arrivano i chiarimenti del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica sull'utilizzo e sulle modalità di compilazione dei nuovi format del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e del Registro di carico e scarico. Sono state infatti pubblicate sul sito dedicato al Rentri le Faq che chiariscono alcuni aspetti fondamentali che fino ad oggi, avevano generato dubbi operativi per gli operatori confermando, tra l'altro, quanto più volte sostenuto dall'ANCE con specifico riferimento a:

- **Utilizzo dei timbri sul FIR cartaceo** : è stato specificato che è ammessa la possibilità di utilizzare i timbri in sede di compilazione del FIR laddove questi contengano tutti i dati necessari per indicare i vari soggetti interessati (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).
- **Ordine cronologico di vidimazione**: è stato chiarito che i FIR non devono essere necessariamente utilizzati nell'ordine cronologico con il quale sono stati vidimati.
- **Data di emissione del FIR**: è stato evidenziato che questa è diversa dalla data di vidimazione del FIR (assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale) per cui, dopo la stampa, sarà l'utente a doverla inserire, con la specifica che tale data può essere antecedente o uguale a quella di inizio del trasporto e, quindi, mai successiva ad esso.
- **Peso presunto/verificato in partenza** : è stato precisato che la casella "peso verificato in partenza" deve essere barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del Produttore/Detentore e che, anche in presenza di uno strumento di misurazione, comunque non si è comunque obbligati a barrare tale casella.

Per un maggiore approfondimento sugli ulteriori temi trattati si rimanda alla sezione "Nuove schede informative" del RENTRI di cui al seguente [link](#) .

Si segnala, inoltre, che il Ministero è intervenuto per risolvere un'ulteriore questione, legata alla **obbligatorietà o meno** di stampare tutti e tre i fogli che compongono il FIR cartaceo. Sul tema, il MASE ha confermato quanto più volte ribadito dall'ANCE **specificando che**, laddove il trasporto non preveda l'utilizzo di più trasportatori o intermediari, non vi è la necessità di compilare la sezione del trasporto intermodale e che, in questo caso, l'utente può scegliere di stampare – anche FRONTE / RETRO – solo le prime due pagine di ogni FIR.

## **U25-25 - Criteri Ambientali Minimi, il Mase programma le attività per il 2025**

### **Approvata dal Ministero dell'Ambiente la programmazione per l'aggiornamento dei Criteri ambientali minimi – CAM**

Con il Decreto Direttoriale n. 7 del 6 febbraio 2025 (in allegato), il Ministero dell'Ambiente ha stabilito la programmazione volta alla definizione o aggiornamento dei Criteri ambientali minimi (CAM) per l'anno 2025.

Tra le attività da portare avanti nel corso dell'anno di particolare interesse per il settore, il MASE segnala la revisione già avviata dei criteri attualmente in vigore su :

- CAM Edilizia – adottati con D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 e modificati con successivo decreto correttivo del 5 agosto 2024;
- CAM Strade – adottati con D.M. n. 279 del 5 agosto 2024 ed entrati in vigore lo scorso 21 dicembre;
- CAM Verde Pubblico – adottati con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, in vigore dal 2 agosto 2020.

Il decreto prevede, inoltre, la definizione di nuovi CAM e l'avvio dell'istruttoria per l'aggiornamento dei criteri relativi a diverse categorie di affidamenti pubblici.

Questa programmazione annuale rientra nell'attuazione della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare, con l'obiettivo di promuovere acquisti pubblici sostenibili, oltre che di valorizzare la qualità ambientale e il rispetto dei criteri sociali.



*Ministero dell' Ambiente e della  
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI E DEI CONSUMI

---

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale” e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale, tra l’altro, veniva istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia ripartite tra altri dicasteri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021, che ha disciplinato la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021 che, in particolare agli articoli 2, comma 2, e 4 istituisce il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS);

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare l’articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023 n. 180, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128”, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 che prevede, tra l’altro, nell’ambito del Dipartimento sviluppo sostenibile, l’istituzione della Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 24 giugno 2024, al n. 2388, con il quale è stato conferito al Dott. Carlo Zaghi l’incarico di Direttore generale della Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (DG SPC);

**VISTO** l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede l'attuazione e il monitoraggio di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto all'approvazione dalla Consip S.p.A.;

**VISTO** l'art. 1, commi 1126 e 1127, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che detto Piano preveda l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubbliche;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy 3 agosto 2023, n. 259, di approvazione del «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» che sostituisce il Piano adottato con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, revisionato con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2007, n. 185, che ha istituito il Comitato di gestione per l'attuazione del Piano nazionale sul GPP e per lo sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata di prodotto (nel seguito Comitato di gestione);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 194 del 27 maggio 2024, che ha disciplinato la composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato di gestione, in attuazione del paragrafo 3.6 dell'edizione 2023 del PAN-GPP;

**VISTO** il decreto del Direttore generale della Direzione sostenibilità dei prodotti e dei consumi n. 1 del 15 gennaio 2025 che ha definito la composizione del Comitato di gestione sulla base delle designazioni acquisite dagli enti di appartenenza;

**VISTO** l'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 n. 259, che denomina «Criteri Ambientali Minimi», le «misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubbliche» di cui all'art. 1, comma 1126 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che ne prevede l'adozione tramite appositi decreti del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, sentiti i ministeri concertanti;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici», e in particolare l'articolo 57, il quale dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (decreti CAM nel seguito);

**VISTA** la Strategia nazionale per l'economia circolare adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 259;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 19 settembre 2022, n. 342, di adozione del cronoprogramma di attuazione della Strategia nazionale per l'economia circolare, che al tema 7 prevede la «definizione con decreto direttoriale della Direzione generale economia circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di una programmazione annuale dei decreti CAM ed EOW condivisa all'interno del tavolo permanente con le Regioni istituito dal Ministero»;

**CONSIDERATO** il decreto direttoriale 4 aprile 2024, n 27, di programmazione annuale dei decreti CAM per l'anno 2024 e la necessità di proseguire le attività ivi previste, nonché di prevederne di nuove in relazione all'aggiornamento di CAM esistenti nonché in relazione alla definizione di CAM per nuovi prodotti, servizi o lavori;

**CONSIDERATO** che, così come previsto dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, la programmazione delle attività di definizione dei criteri ambientali minimi è stata condivisa con il Comitato di gestione del medesimo Piano;

**RITENUTO** opportuno procedere a quanto previsto dalla Strategia nazionale per l'economia circolare, in relazione alla programmazione annuale delle attività di definizione dei criteri ambientali minimi;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto)**

Il presente decreto stabilisce la programmazione delle attività volte alla definizione o aggiornamento dei criteri ambientali minimi per l'anno 2025.

### **Articolo 2**

#### **(Attività da avviare)**

1. Per le seguenti categorie di affidamento sarà avviata l'istruttoria per l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi vigenti:

- a. fornitura di calzature (dispositivi di protezione individuale e non) e di accessori in pelle di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 maggio 2018 (CAM calzature);
- b. servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, acquisto e leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2019 (CAM stampanti);
- c. fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro nuove e rigenerate, servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2019 (CAM cartucce);
- d. fornitura di sorgenti luminose e di apparecchi per illuminazione pubblica e servizio di illuminazione pubblica di cui rispettivamente ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017 e 28 marzo 2018 (CAM illuminazione pubblica).

2. Per le seguenti nuove categorie di affidamento sarà avviata l'istruttoria per la definizione dei criteri ambientali minimi:

- a. Servizi di disinfestazione e derattizzazione.

### **Articolo 3** **(Attività da proseguire)**

1. Per le seguenti categorie di affidamento proseguirà l'istruttoria per l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi vigenti:

- a. servizio di progettazione ed esecuzione lavori per interventi edilizi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022 (CAM Edilizia);
- b. servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024 (CAM strade);
- c. servizio di gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 (CAM verde pubblico).

2. Per le seguenti nuove categorie di affidamento proseguirà l'istruttoria per la definizione dei criteri ambientali minimi:

- a. Definizione dei CAM per la fornitura e il noleggio di computer, *tablet* e telefoni cellulari (CAM ICT);
- b. Definizione dei CAM relativi al servizio di trasporto pubblico locale su gomma, al servizio di trasporto scolastico e ai servizi complementari al trasporto pubblico locale (CAM TPL).

### **Articolo 4** **(Norme transitorie e finali)**

Il presente decreto è pubblicato nella sezione del portale del Ministero dedicato alla Strategia nazionale per l'economia circolare e nella sezione dedicata agli appalti pubblici verdi.

II DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Carlo Zaghi)

**LL.PP.11-25 - Definitivamente convertito in legge il decreto Milleproroghe  
In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 27 dicembre 2024, n.  
202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, c.d. Milleproroghe**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 , di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, entrata in vigore il 25 febbraio 2025.

Di seguito, l'approfondimento delle previsioni di interesse sui lavori pubblici, da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

**Articolo 1, comma 9 (Responsabilità erariale)**

Il comma 9 dell'articolo 1 proroga di quattro mesi, dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, la previsione dell'articolo 21, comma 2, del dl. n. 76/2020, che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo, quindi, la responsabilità per colpa grave.

La previsione, i cui termini sono stati prorogati diverse volte [1] , è volta a ridimensionare la c.d. "paura della firma" dei funzionari pubblici, restringendo la rilevanza della colpa grave alle sole condotte omissive, con l'obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il non fare (omissioni e inerzie) piuttosto che il fare, sanzionabile solo sotto il profilo del dolo.

---

[1] Nella formulazione originaria, la previsione si applicava con riguardo ai soli fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del d.l.) al 31 luglio 2020, termine esteso al 31 dicembre 2021 in sede di conversione. Il termine è stato poi prorogato fino al 30 giugno 2023 dal d.l. n. 77 del 2021, fino al 30 giugno 2024 dal d.l. n. 44 del 2023 e fino al 31 dicembre 2024 dal d.l. n. 215 del 2023.

---

La proroga va accolta positivamente, laddove la scadenza della previsione avrebbe rischiato di bloccare nuovamente l'azione delle stazioni appaltanti, soprattutto in un contesto in cui il proliferare della normativa di settore complica, per gli operatori, l'avvio delle procedure amministrative.

L'obiettivo è, dunque, quello di incentivare la politica del "fare" e porre fine alla "burocrazia difensiva".

Sul punto, giova ricordare che la previsione in parola è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 132 del 2024, ha respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, ritenendo non irragionevole una disciplina provvisoria che limiti al dolo l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, avuto riguardo a un contesto particolare che richieda tale limitazione al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale.

#### Articolo 1, comma 10 (Attività del Commissario straordinario per il G7)

L'articolo 1, comma 10, dispone la proroga al 30 giugno 2025 dell'attività del Commissario straordinario per il G7, al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità.

Si ricorda che al Commissario in parola è stato attribuito il compito, ad opera dell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 5 del 2024, di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024.

#### Articolo 7- comma 4-novies (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il nuovo comma 4-novies, introdotto in sede di conversione, interviene sull'articolo 18, comma 2, del D.l. n. 104 del 2023 (c.d. decreto Asset") stabilendo che, al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate, per le quali sono riconosciute la contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione prezzi.

I contratti presi in considerazione dalla previsione sono, in particolare, i seguenti:

- la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale;
- la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale;
- la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.

Viene precisato, altresì, che l'erogazione delle risorse è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da una apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società.

Per tali finalità, si autorizza la spesa nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Di seguito il testo del decreto legge oggetto di conversione.

## TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202

Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2024), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (25A01250)

(GU n.45 del 24-2-2025)

Vigente al: 24-2-2025

### Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

"Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...))."

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2025 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

### Art. 1

#### Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

«1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.».

*((1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali autorizzate in favore delle universita' statali con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validita' non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente*

*annualita' pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027.))*

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

*((2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: «Limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024»;*

*b) le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni»;*

*c) dopo le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024».*

*2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: «entro il 18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024»;*

*b) dopo le parole: «entro il 29 febbraio 2024» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024»)).*

3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

5. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*((6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: «31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»)).*

7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole «per l'anno

2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*((8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente.))*

9. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».

10. Al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attività fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario non spetta alcun compenso per le attività di cui al presente comma.

*((10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».*

*10-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata.*

*10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2029,».*

*10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027.*

*10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: «relazione semestrale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «relazione annuale».*

*10-septies. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione».*

*10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».*

*10-novies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente:*

*«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attivita' nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023».*

*10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e 2024»)).*

## Art. 2

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

*((a) (soppressa))*

b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 *((al 2026))*»).

2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno puo' essere convertito per lavoro, per l'attivita' effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del *((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al))* decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

*((3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «medesima normativa» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»)).*

4. Al fine di assicurare le facolta' assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validita' delle seguenti graduatorie:

a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del

maggio 2023;

b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;

c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;

d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vicedirettore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.

5. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validita' della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: **((«fino al 31 dicembre 2025»))**;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, **((di contrasto))** e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, **((per l'anno 2025))**, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

6. **((soppresso))**

**((6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni»;**

**b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» ).**

**((Art. 2 - bis**

**Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco))**

**1. ((Nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni e' effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)).**

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata entro il 30 novembre 2025.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al **((31 dicembre 2025))**.

3. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

4. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, **((all'alinea))**, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti **((della società AMCO))** S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT:

1) al primo periodo le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;

2) all'ultimo periodo, dopo le parole «della società stessa» sono aggiunte le seguenti «, nonché l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**((5-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».**

6. **All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»))**.

7. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, è sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che

consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria.

9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, *((il termine))* per l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativi agli anni precedenti il 2022, *((e' prorogato))* al 31 marzo 2025; *((l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono))* nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.

10. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».

*((10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025.*

11. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A.), le parole: «320 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «420 milioni di euro».

12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

13. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, nell'importo rideterminato, previa richiesta motivata del commissario straordinario, ai sensi del comma 11 del presente articolo, e' soggetto ai medesimi oneri, termini e condizioni disciplinati in sede di attuazione *((del comma 1-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019))*.

14. All'articolo 5 del decreto-legge *((29 settembre 2023, n. 131))*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, *((recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese))*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due esercizi successivi»;

b) al comma 2, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

*((14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, purché abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi*

dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.

14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024 e 2025».

14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025.

14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.

14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.

14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle

spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale è pari al 100 per cento.

14-undecies. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026).

((Art. 3 - bis

Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali

1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo.

2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252, della legge n. 197 del 2022:

a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;

b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30

Luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;

c) L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;

d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.

4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025.

5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.

6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.

7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:

a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2)).

Art. 4

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024» sono soppresse.

*((2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;*

*b) al secondo periodo, dopo le parole: «muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati» sono inserite le seguenti: «o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto e' abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attivita' riferita agli operatori socio-sanitari»;*

*c) al secondo periodo, le parole: «dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale».*

2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 1-ter, le parole: «2014-2016 e 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022»)).

3. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *((all'alinea, le parole))*: «degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:» sono sostituite *((dalle seguenti))*: «dalla disciplina vigente in materia:»;

b) alla *((lettera))* a), le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

*((3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: «maturato al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2025»;*

*b) le parole: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025».*

3-ter. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»)).

4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale».

5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale nella disciplina di **((Medicina d'emergenza-urgenza))**, le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» sono soppresse e le parole: «il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2024».

6. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, le parole «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: **«((31 dicembre 2025))»**.

7. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 5-bis, **((concernente l'applicazione del regolamento recante))** la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

c) **((il comma 7-bis e' sostituito dal seguente))**:  
**«(«7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilita' da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»))**.

d) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

9. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Fino al 31 dicembre 2024, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione»;

b) dopo le parole «iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono» sono inserite le seguenti: «mantenere gli incarichi già assegnati ovvero»;

c) dopo le parole «partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione».

10. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla possibilita' **((per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale))**, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;

b) al comma 2, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»

**occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza» e «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse));**

c) al comma 3, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID19, **((come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,))**» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;

**((c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025,» e, al secondo periodo, le parole: «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse)).**

11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonche' di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanita' dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanita'. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n.213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**((11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'eta' 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000**

**((e Le parole: «e**

euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.)

12. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, **((con modificazioni))**, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale».

**((12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».**

12-ter. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e di» sono sostituite dalla seguente: «, di» e le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028». Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta giorni».

12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.

12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025)).

## Art. 5

### Proroga di termini in materia di istruzione e merito

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2025 ».

3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2025 » e le parole: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 ».

4. **((Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 « Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico » e investimento 3.2 « Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori »)),** all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle equipe formative territoriali, quale

digitalizzazione, le parole: « 2023/2024 e 2024/2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026 ». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

*((4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attivita' di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, e' prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalita' di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.*

*4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »;*

*b) al comma 2-bis, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »;*

*c) al comma 2-ter, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 ».*

*4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonche' le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.*

*4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che definisce le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prorogato al 31 dicembre 2025.*

*4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.*

*4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2025.))*

*((Art. 5 - bis*

*((Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso))*

*1. All'articolo 149 del testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti »)).*

Art. 6

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate in un momento successivo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « nove anni » e le parole: « presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura ».

3. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole «al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2025 ».

*((3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, le parole: « Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 »;*

*b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025 ».)*

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000 *((per l'anno 2025))*, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

*((4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quarantotto mesi ».*

*4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione,*

*in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.)*

Art. 7

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

2. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «trenta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi »;

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024 ».

3. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2025 ».

4. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal *((codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285))*, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, *((del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,))* è adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025. ».

*((4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».*

*4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

*4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova »;*

*b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Le risorse*

presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1 »;

c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate ».

4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ».

4-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo:

1) le parole: «30 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2026 »;

2) le parole: «, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate» sono soppresse;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice »;

c) al comma 2-bis, le parole: « entro il 30 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ».

4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, e' differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società. Per le finalità di cui al presente comma è

autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4-decies. Al fine di garantire continuita' al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validita' alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attivita' di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validita'.

4-undecies. Al fine di garantire la continuita' del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore eta' di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attivita' di assistente bagnante, e' sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025.

4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.))

#### Art. 8

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, le parole « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 »

2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2,34 milioni per l'anno 2025, si provvede **((mediante corrispondente))** riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**((1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»))**

#### Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza  
del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 »;

b) all'articolo 2230:

1) al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), e' aggiunta la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107. »;

2) **((al comma 1-bis, la parola: «m-quinquies) » e' sostituita dalla seguente: « m-sexies) »))**

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025.

3. Allo scopo di garantire la necessaria continuita' delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentativita' per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.

4. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentativita', e comunque non oltre il 30 aprile 2025, e' prorogata la rappresentativita' vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno **((2027 ed euro))** 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede, quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, **((a euro 1.205.032))** per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 **((e, quanto))** a euro 4.012.500 per l'anno 2026, **((a euro 3.615.095))** per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

#### Art. 10

Proroga di termini in materie di competenza  
del Ministero della giustizia

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29

ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

**((2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni»..))**

**((2-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni»..))**

3. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

5. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2026.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: « 28 febbraio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

8. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

**((8-bis. All'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, le parole: « 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024 e 2025 »;**

**b) al comma 7, le parole: « un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e » sono soppresse.**

**8-ter. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026 ».**

**8-quater. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, il terzo periodo e' soppresso.**

*8-quinquies. All'articolo 10, comma 2, della Legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 ».*

*8-sexies. Fino all'adozione del decreto del Ministro della Giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della Legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima Legge 15 aprile 2024, n. 55.)*

*((Art. 10 bis*

*((Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004))*

*1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2004, n. 126, si interpreta nel senso che esso si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.)*

*Art. 11*

*Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

*1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».*

*2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ripermostrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.*

*((2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.*

*2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.*

*2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.*

*2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « si applica fino al 31 dicembre 2024 e » sono soppresse.*

*2-sexies. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2022, n. 115, sono soppresse.*

*nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilita' da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilita' di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.*

*2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».*

*2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo e' individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.».)*

#### Art. 12

Proroga di termini in materie di competenza  
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime del 5 per mille riservato alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le parole: «quarto anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno successivo » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».*

*((1-bis. All'articolo 1, comma 1, della Legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2025 » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.))*

#### Art. 13

Proroga di termini in materie di competenza  
del Ministero delle imprese e del made in Italy

*1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2025 ».*

*((1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e' prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove.*

*1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro novanta giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».*

*1-quater. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n.*

*parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi».*

*1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024».*

*1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «a decorrere dal 1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2025».*

*1-septies. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454 » e, al comma 454, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 30 giugno 2025, ».))*

#### Art. 14

##### Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;

b) al comma 2, alinea, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole « degli investimenti di riqualificazione energetica » sono aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

*((3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, e' rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e' riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.))*

#### Art. 15

##### Proroga di termini in materia di sport

1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, le parole: «31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: *((«31 dicembre 2027 ».))*

2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo

«2-bis. In ragione della necessita' di garantire il completamento delle progettualita' relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Citta' dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalita', l'Agenzia del demanio e' autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione e' effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarieta' verticale ai sensi dell'articolo 175 del ((**codice dei contratti pubblici, di cui al**)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalita' di riqualificazione e riconversione del compendio, ((**L'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali**)), puo' utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. ».

*((2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 39 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che hanno gia' deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonche' alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalita' di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo del suddetto comma 632.*

*2-ter. All'articolo 40, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».*

*2-quater. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".)*

#### Art. 16

Termine concernente l'attivita' istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attivita' istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, e' svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale gia' previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziolate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.

#### Art. 17

Proroga di termini in materia di editoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Art. ((17 - bis

*Misure per l'innovazione digitale dell'editoria))*

*((1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.*

*2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))*

Art. 18

Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».

2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».

Art. 19

Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura

1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, *((relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa))*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: « per un periodo di sette anni » sono soppresse;

b) il comma 2-bis e' abrogato.

*((1-bis. All'articolo 1, comma 142, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 1° marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2025 ».*

*1-ter. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;*

*b) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;*

*c) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite*

dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

1-quater. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 31 dicembre 2025.

(Art. 19 - bis

*Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura*

1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale triennale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 19 - ter

*Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990*

1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 30 settembre 2025. Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il tavolo potrà anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini» .

Art. 19 - quater

*Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità*

1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:

- a) Alessandria;
- b) Lecce;
- c) Genova;
- d) Isernia;
- e) Macerata;
- f) Matera;
- g) Palermo;
- h) Teramo;
- i) Vicenza;
- l) provincia autonoma di Trento;
- m) Aosta.

2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono

b) all'articolo 12, comma 1, Le parole: « 30 novembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2026 »;

c) all'articolo 33, commi 1 e 2, Le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, Le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e, al comma 4, Le parole: « 1° gennaio 2026 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »;

e) all'articolo 39, comma 1, alinea, Le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »;

f) all'articolo 40, comma 2, Le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonché nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all'articolo 3 della Legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché sulla gestione dei rapporti con l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'operatività della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))

#### Art. 20

*Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina*

1. Tenuto conto della decisione di esecuzione ((UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024)), Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante « misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso », continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. E' autorizzata, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del

modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1 ((del presente articolo)), delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresì:

a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo a tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore ((delle persone e dei nuclei)) familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonché l'anticipazione, nei limiti del 50 per cento dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, nazionali e regionali, in essere alla data del presente decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi;

b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;

c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile ((n. 872 del 4 marzo 2022)), a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del Ministero dell'Interno;

d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, ((alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle)) misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del ((decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)), fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva ((riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati)) delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.

((Art. 20 - bis

*Proroga del Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile*

1. All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 394:

1) al primo periodo, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025, 2026 e 2027 » e, al secondo periodo, le parole: « e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, »;

2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi;

b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307.)

Art. 21

*Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza*

1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, relativi al collegamento tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati.

((2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 4 aprile 2012, n. 35.))

3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati.

4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, e' abrogato.)

5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia'

sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti ((aventi ad oggetto tali provvedimenti)) sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

((5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) e' abrogata.

5-ter. Al decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 » sono soppresse;

b) l'articolo 10 e' abrogato;

c) all'articolo 23, il comma 5 e' abrogato;

d) all'articolo 53, comma 1, le parole: « , nonche', con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10 » sono soppresse.

5-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) e' abrogata.

5-quinquies. All'articolo 7 del decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 e' abrogato.

5-sexies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 5 dell'articolo 14 del decreto Legislativo 3 agosto 2022, n. 114;

b) il comma 265 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) l'articolo 7-quater del decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56;

d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85;

e) l'articolo 32 del decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

5-septies. Alla Legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato;

b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato;

c) all'articolo 5, il comma 6 e' abrogato;

d) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;

e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo e' soppresso.

5-octies. All'articolo 4 del decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 4 sono abrogati;

b) al comma 5, le parole: « e quella accessoria e' applicata nella misura massima » sono soppresse.

5-novies. All'articolo 2 del decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.

5-decies. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio e' estinto e le spese sono compensate)).

Disposizioni in materia di eleggibilita' a presidente della provincia

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella 1 (articolo 4, comma 11)

Regione/Provincia Autonoma	Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici	Quota per prestazioni personali sanitario del comparto sanita'
PIEMONTE	7.457.455,41	3.046.002,91
VALLE D'AOSTA	213.523,03	87.213,63
LOMBARDIA	17.088.974,95	6.980.003,85
PA BOLZANO	890.330,11	363.655,96
PA TRENTO	925.829,67	378.155,78
VENETO	8.365.075,50	3.416.720,98
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.102.983,04	858.964,90
LIGURIA	2.694.291,04	1.100.485,07
EMILIA-ROMAGNA	7.674.461,42	3.134.639,17
TOSCANA	6.415.947,92	2.620.598,45
UMBRIA	1.504.016,25	614.316,50
MARCHE	2.591.185,08	1.058.371,37
LAZIO	9.811.661,79	4.007.580,17
ABRUZZO	2.216.923,14	905.503,82
MOLISE	512.342,28	209.266,56
CAMPANIA	9.488.680,64	3.875.658,29
PUGLIA	6.763.865,89	2.762.705,78
BASILICATA	934.590,02	381.733,95
CALABRIA	3.187.014,99	1.301.738,52
SICILIA	8.263.322,30	3.375.159,81
SARDEGNA	2.782.525,54	1.136.524,52
TOTALE	101.885.000,00	41.615.000,00

## **LL.PP.12-25 - Definitivamente convertito in legge il decreto c.d. "Emergenze"**

**In Gazzetta Ufficiale la legge n. 20 del 2025, di conversione, con modifiche, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante "misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 50 del 1° marzo 2025 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2025, n. 20, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante "misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", entrata in vigore il 2 marzo 2025.

Di seguito, l'illustrazione delle previsioni di interesse sui lavori pubblici, da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

**ART. 1 – Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile.**

Per quanto di interesse, il comma 1 dell'articolo in esame prevede che al Commissario straordinario nominato per fronteggiare il degrado nel Comune di Caivano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 123 del 2023, sia demandato il compito di predisporre, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo.

Per la realizzazione dei predetti interventi, ai sensi dei commi 2 e 3, il Commissario, in carica fino al 31 dicembre 2027, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Ciò, con la facoltà di avvalersi del supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza.

**Articolo 2 – Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche nonché per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento**

L'articolo 2 introduce, al comma 1, previsioni relative alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, connesse alla crisi idrica nel territorio della Regione siciliana, che ha portato alla delibera dello stato di emergenza nazionale il 6 maggio 2024.

In particolare, al comma 1 viene previsto che il potere di realizzare in via d'urgenza gli impianti di dissalazione sia attribuito al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che si avvale della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore.

Sul punto, occorre ricordare che Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, istituito dall'articolo 3 del D.L.

39/2023 (c.d. decreto “Siccità”) ed in carica fino al 31 dicembre 2025, esercita le proprie funzioni sull’intero territorio nazionale provvedendo, in via d’urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia per la crisi idrica.

Si ricorda, inoltre, che al Commissario in questione il decreto “Siccità” ha attribuito il potere di agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Il comma 6-septies, introdotto in sede di conversione parlamentare, prevede, poi, al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della Diga di Vetto, la nomina di un Commissario straordinario, in carica per 24 mesi dalla data di nomina, con i poteri e le funzioni previste dall’art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge “sblocca cantieri” (D.L. 32/2019). Si tratta, tra l’altro, del potere di agire quale stazione appaltante, anche a mezzo ordinanze, in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Articolo 5 -Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

L’articolo 5, comma 4, prevede il trasferimento al Presidente della Regione Liguria del ruolo di Commissario straordinario per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo.

La gestione commissariale viene prorogata a “non oltre il 31 dicembre 2026” dal comma 3 della disposizione, mentre il comma 4 prevede che il Presidente della Regione, in qualità di Commissario, operi con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del c.d. decreto sblocca cantieri già citati (ossia poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto).

Di seguito, il testo coordinato del decreto legge.

## TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2024, n. 208

Testo del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2025, n. 20 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.». (25A01375)

(GU n.50 del 1-3-2025)

Vigente al: 1-3-2025

### Capo I

#### Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza

##### Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

"Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...))."

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

#### Art. 1

Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile

1. Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, **((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024))**, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale **((e ambientale))**, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di

Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta ((*Nova*)) (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti ((*negli ambiti*)) artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, ((*nel contrasto della poverta'*)) educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario e' predisposto dal Commissario straordinario ((*entro novanta giorni*)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed e' approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione del piano e' autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), ((*numero 1*)), della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), ((*numero 1*)), nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport ((*e i giovani*)). Con la delibera di approvazione del piano sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalita' attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport ((*e i giovani*)) e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 da' evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo ((*destinate*)) alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni ((*e da altri*)) enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. ovvero della Societa' Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, ((*comunque*)) nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale e' incrementato di ulteriori ventisette unita', di cui una di personale dirigenziale di livello generale, ((*quattro*)) di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali,

individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura **((di supporto e'))** riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato **((fuori ruolo o in posizione di comando))** o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. **((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifica del provvedimento istitutivo della struttura di supporto))**, sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto periodo del presente comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per

l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari e' determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti **((nel piano straordinario))** di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, **((pari a))** complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, **((Le parole: «resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno,» sono sostituite dalle seguenti: «resta in carica fino))** al 31 dicembre 2027».

8. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto **((dell'attuazione))** degli interventi del PNRR, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In ragione della specificita' ed unitarieta' della carriera ed al fine di garantire la continuita' dei servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un **((eguale))** periodo, anche piu' volte, entro il successivo biennio.».

## Art. 2

Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, **((nonche' per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento))**

1. Il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, avvalendosi della societa' Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri **((e La Regione siciliana))** in data 27 maggio 2024. Il Dipartimento per le politiche

*((e' autorizzato a trasferire, d'intesa con La Regione siciliana)), le relative risorse sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, ((convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 giugno 2023, n. 68)), secondo le modalita' di cui al comma 4 ((del presente articolo)). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento della ((delibera del CIPESS)) n. 41 del 9 luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui al primo periodo e ((al loro utilizzo secondo le modalita')) stabilite dal presente articolo;*

*b) quanto a 10 milioni di euro, a valere sulle risorse rese disponibili dalla ((Regione siciliana)) nell'ambito del proprio ((bilancio)).*

*3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023, destinate alla realizzazione delle opere gia' individuate agli allegati I e II del medesimo decreto, nei limiti delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2.*

*4. Al fine di assicurare la liquidita' necessaria per i pagamenti di competenza del soggetto attuatore di cui al comma 1 e fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ((convertito, con modificazioni)), dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, in qualita' di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, opera in qualita' di stazione appaltante di cui all'articolo 141, comma 1, del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del ((decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 giugno 2023, n. 68)), la disciplina di cui al libro III del ((medesimo)) codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*

*((4-bis. Al fine di garantire un'immediata risoluzione della fase critica per l'idrologia del lago Trasimeno e di ripristinare i normali livelli di sostenibilita' ambientale e sociale del medesimo lago, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 giugno 2023, n. 68, per la realizzazione, con le modalita' previste dal comma 2 del medesimo articolo 3, di interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'officiosita' idraulica.*

*4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2023.))*

*5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: ((«31 dicembre 2025»)).*

*6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.*

51, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: («30 giugno 2026»)).

(6-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro sessanta giorni dal collaudo definitivo delle opere, il Commissario unico provvede al trasferimento delle stesse».

6-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La durata delle convenzioni di cui al presente comma non può eccedere il termine di novanta giorni dalla scadenza del mandato del Commissario unico. Nelle more della stipulazione delle nuove convenzioni, il Commissario subentrante ha la facoltà di prorogare la durata delle convenzioni in essere per un massimo di sei mesi dalla data della sua nomina».

6-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-ter, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 11-quater è aggiunto il seguente:

«11-quinquies. In caso di mancata conclusione, entro i termini previsti dal presente articolo, dei procedimenti per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso in materia ambientale, ivi compresi quelli di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro della cultura per gli atti e i provvedimenti di competenza, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

6-quinquies. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di ammodernamento presenti nella Regione siciliana che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento possono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne, anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.

6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 31 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «sistema acquedottistico del Peschiera» sono inserite le seguenti: «, del commissario straordinario dell'opera "Invaso di Campolattaro"».

6-septies. Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno 2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)

((Art. 2 bis

#### *Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico*

1. All'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Relativamente agli immobili di cui al comma 436» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 437,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Relativamente agli immobili oggetto di alienazione ai sensi del comma 436 e' altresì riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei soggetti che dimostrino, mediante apposita attestazione della regione o degli enti regionali competenti, di aver realizzato sugli immobili medesimi, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 437, tale diritto di prelazione prevale, a parità di condizioni, su quello degli altri soggetti indicati nel presente comma».)

((Art. 2 ter

#### *Disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' inserito il seguente:

«1-bis. Tra le attribuzioni del Commissario straordinario e' compresa l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, compresi quelli inerenti ai procedimenti relativi alle funzioni di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, limitatamente agli interventi di cui al presente articolo».)

((Art. 2 quater

#### *Interventi di risanamento dell'area marino-costiera di Coroglio-Bagnoli*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 14-bis e' aggiunto il seguente:

«14-ter. Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sulla determinazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 178, è autorizzato a ricorrere al finanziamento del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

n. 164, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Istituto superiore di sanita' nonche', mediante la stipulazione di apposita convenzione ai sensi del quattordicesimo periodo del medesimo comma 11-bis, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».)

Art. 3

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 489 e' inserito il seguente:

«489-bis. In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma ((e nella regione Umbria)) aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto ((delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate anche ai sensi del comma 489 nonche')) delle strutture operative di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, puo' essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ((pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022)). All'attuazione del presente comma si provvede ((nei limiti delle)) risorse assegnate, ai sensi del comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025"».

((1-bis. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 677, primo periodo, dopo le parole: «avviare i processi di ricostruzione» e' inserita la seguente: «pubblica»;

b) al comma 678:

1) dopo la parola: «ricostruzione» sono inserite le seguenti: «pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, 3, 4, da 5 a 18, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232»).

2. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, il soggetto subentrante cui sono trasferite le attivita' di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie gia' stanziata e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, ((e' autorizzato a)) rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, ((dell'ordinanza)) del Capo del Dipartimento della

dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022, ((e dall'articolo 1 dell'ordinanza)) del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.

((2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;

b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: «degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente» sono inserite le seguenti: «dal Commissario straordinario di cui al comma 1,».

2-ter. Al medesimo articolo 9-ter del decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 puo' coordinare l'attuazione degli interventi pubblici complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), a condizione che si tratti di interventi gia' programmati da pubbliche amministrazioni, da societa' in house dello Stato o della regione Campania o da societa' partecipate a controllo statale nonche' interamente finanziati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai soggetti titolari degli interventi pubblici complementari, i medesimi interventi sono individuati sulla base di convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti titolari e il Commissario straordinario puo', con i poteri e le modalita' di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le misure amministrative di accelerazione e semplificazione, procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare dell'intervento puo' provvedere alla realizzazione delle opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente comma si applica l'articolo 9-quater»;

c) al comma 10, lettera b), le parole: «inseriti nel primo piano di interventi urgenti» sono soppresse;

d) al comma 13, lettera a):

1) al primo periodo, dopo le parole: «nonche' le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b)»;

2) al secondo periodo, le parole da: «anche gli interventi oggetto di affidamento» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi, ivi compresi quelli oggetto di affidamento a concessionari o a contraenti generali da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della Legge n. 887 del 1984, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del presente comma».

2-quater. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-novies del decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 111, e il secondo periodo del comma 698 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto di un'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unita' immobiliari componenti il medesimo edificio, ancorche' adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.)

3. Per le finalità di cui al comma 2, il soggetto subentrante individuato ai sensi **((del comma 2 provvede))**, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40 **((per cento))** degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**((3-bis. Le disposizioni dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, a immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia previsto dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Per gli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022 di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.**

**3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))**

#### Art. 4

##### Disposizioni urgenti in materia di lavoro

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centoquattordici mesi»;

b) al comma 7, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono aggiunte le seguenti: «, 7.276.600 euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 997, secondo periodo, le parole «i trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquantaquattro mesi»;

b) al comma 998, dopo le parole «nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» sono aggiunte le seguenti: «, **((di euro 2.664.300))** per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 9.940.900 euro per l'anno 2025 e 10.132.500 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo **((sociale per occupazione e formazione))**, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 25-ter, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del

regioni interessate».

5. Al fine di proseguire nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unita' di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, e' autorizzata la spesa di 562.277 euro annui.

6. Al fine di garantire l'attuazione delle attivita' connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto anche delle nuove competenze attribuite in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e del trasferimento delle funzioni dell'Agenzia **((medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge))** 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' autorizzata la spesa di 461.247 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**((7-bis. Il fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025.**

**7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.))**

#### Art. 5

##### Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferiti all'Autorita' per la Laguna **((di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque))**, di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, unitamente alle risorse finanziarie eventualmente disponibili. L'Autorita' **((per La Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque))** provvede allo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **((del presente decreto))** il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, trasmette all'Autorita' **((per La Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque))** e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonche' la ricognizione delle risorse di cui al primo periodo.

2. Al fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Autorita'

dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il Presidente della suddetta Autorita' e' autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una percentuale del 50 per cento, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. All'articolo **((94-bis del))** decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis:

1) al primo periodo, le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di quarantotto mesi»;

2) al secondo periodo le parole: «non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 7-quinquies:

1) all'alinea **((Le parole))**: «e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023» **((sono sostituite dalle seguenti))**: «, di euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

2) alla lettera b) le parole «a decorrere dall'anno 2023» **((sono sostituite))** dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

3) dopo la lettera b) **((e' aggiunta))** la seguente:

«b-bis) quanto a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi **((dell'articolo 2 della Legge 2 agosto 1952,))** n. 1221».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dalla **((data di))** entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-quinquies dell'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Presidente della Regione Liguria, in qualita' di Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e puo' nominare un subcommissario. Il compenso del subcommissario di cui al secondo periodo puo' essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5 **((del presente articolo))**, nel limite di 75.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. L'incarico del subcommissario di cui al secondo periodo cessa **((alla scadenza delle funzioni del Commissario straordinario di cui al primo periodo del presente comma))**. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa **((dalle funzioni))** di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore **((del presente decreto))**.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede **((mediante corrispondente))** riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 671, della ((*legge 30 dicembre 2020, n. 178.*

*5-bis. Il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, e' autorizzato a conferire incarichi di consulenza, fino al numero massimo di quattro, di durata non superiore al 31 dicembre 2027, a esperti di elevata qualificazione in materia tecnica, amministrativa, giuridica e di comunicazione nel settore delle infrastrutture, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il relativo trattamento economico e' stabilito con il provvedimento di conferimento dell'incarico, nel limite massimo di euro 60.000 annui per ciascun esperto, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 240.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.))*

#### Art. 6

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 47, terzo comma, la parola «cinque» e' soppressa;
- b) all'articolo 48 dopo le parole: «adibiti all'istruzione scolastica nonche'» sono inserite le seguenti: «prevenzione e».

#### ((Art. 6 bis

*Attivita' di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori*

1. *All'articolo 1, comma 197, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «Le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,»;*

*b) le parole: «Le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «Le attivita' di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori.»)*

#### ((Art. 6 ter

*Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico*

1. *All'articolo 1, comma 367, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «gia' adottati» sono inserite le seguenti: «o il cui procedimento di adozione risulti gia' avviato»).*

#### Art. 7

Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del ((*decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242*)), e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978 n. 14. Entro

quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore (*del presente decreto, gli enti pubblici di cui al primo periodo*) adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformita' (*alle disposizioni del presente articolo*). Decorso (*il termine di cui al secondo periodo*), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da adottare entro i quindici giorni successivi, (*si provvede alla nomina di un*) commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati puo' essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. Dall'attuazione (*delle disposizioni del presente articolo*) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Capo II

### Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR

#### Art. 8

Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2, primo periodo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, nonche' le modalita' di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter. (*I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che e' conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo periodo. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; a tale fine, il GSE e l'ARERA svolgono le attivita' di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*)).

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da emanare rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi

e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. ».

#### Art. 9

Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR

1. All'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4 **((e' inserito))** il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri **((indicati al))** comma 2, lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), **((d))**, e) e f), nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento dell'offerta formativa.».

#### **((Art. 9 bis**

**Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico della Missione 4» - Componente 1 del PNRR**

**1. Al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo il comma 83-quater dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:**

**«83-quinquies. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025. Per le finalita' di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater e' aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolate o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026 i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,**

dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.

83-septies. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies del presente articolo è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l'anno 2025 e di 8.798.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

83-octies. La regione Friuli Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 43.121 euro per l'anno 2025, di 150.923 euro per l'anno 2026 e di 129.363 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

2. All'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre»;

b) al quarto periodo, le parole: «Con deliberazione motivata della regione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito».

3. Al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del

*decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185.))*

*((Art. 9 ter*

*Disposizioni in materia di risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica*

*1. Al fine di rendere piu' efficace l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'articolo 1, comma 558, primo periodo, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi»;*

*b) le parole da: «possono essere» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono destinati a incrementare il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle indennita' destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi»).*

*Art. 10*

*Entrata in vigore*

*1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.*